

Rapporto

6734 R	data	Dipartimento
6734A R	22 novembre 2017	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sui messaggi 16 gennaio 2013 e 4 novembre 2015 per la revisione totale della Legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001

INDICE

I.	PREMESSA	2
II.	LA LEGGE SULL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE DEL 25 GIUGNO 2001	2
III.	IL MESSAGGIO 6734 DEL 16 GENNAIO 2013 CONCERNENTE LA REVISIONE TOTALE DELLA LEGGE SULL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE DEL 25 GIUGNO 2001	4
IV.	IL MESSAGGIO AGGIUNTIVO 6734A DEL 4 NOVEMBRE 2015 CONCERNENTE LA REVISIONE TOTALE DELLA LEGGE SULL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE DEL 25 GIUGNO 2001	6
V.	CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE	7
1.	La prostituzione in Ticino oggi	7
2.	Audizioni commissionali	8
3.	Approfondimenti commissionali	9
3.1	Abrogazione del regime autorizzativo per l'esercizio della prostituzione	9
3.2	Introduzione della definizione di gerente (art. 2 cpv. 3)	10
3.3	Competenze cantonali e competenze comunali	10
3.4	Prostituzione su strada	11
3.5	Appartamenti	12
3.6	Tassazione delle persone addette alla prostituzione	14
3.7	Rapporto Lprost-Lear	15
3.8	Pubblicità a favore della prostituzione	16
3.9	Intermediazione	16
3.10	Tratta degli esseri umani	17
VI.	CONCLUSIONI	18
	Allegato A	31
	Allegato B	45
	Allegato C	48
	Allegato D	54



I. PREMESSA

Cinque anni per l'esame di una revisione totale di una legge possono sembrare un lasso di tempo sproporzionato. La complessità del tema, le diverse sensibilità dei componenti della sottocommissione e della stessa Commissione della legislazione e non da ultimo il grande impatto emotivo riscontrato nell'opinione pubblica ticinese non hanno di certo aiutato la celerità. Anche i mutamenti avvenuti nella composizione della sottocommissione (sono stati sostituiti quattro deputati su sei), hanno portato quindi alla necessità di effettuare continui, nuovi approfondimenti e a svolgere numerose audizioni. Tutti hanno comunque operato con grande impegno e competenza. Un particolare apprezzamento va alla ex collega Greta Gysin, che per più di due anni ha coordinato la sottocommissione. I commissari ringraziano altresì il Consigliere giuridico del Gran Consiglio Tiziano Veronelli e il segretario Milko Del Bove per la preziosa collaborazione.

Il lungo periodo trascorso dalla presentazione del primo messaggio è comunque servito per trovare una larga convergenza attorno alla proposta governativa. Le modifiche apportate dalla Commissione al messaggio governativo e che si evincono dalla tabella annessa quale Allegato A al presente rapporto, rendono questo nuovo testo di legge indubbiamente in grado di rispondere in modo più efficace a questa complessa problematica.

II. LA LEGGE SULL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE DEL 25 GIUGNO 2001

Il Cantone Ticino è stato il primo in Svizzera ad affrontare il tema della prostituzione, dimostrando sicuramente una grande sensibilità e un indubbio "coraggio politico", decidendo di disciplinarlo a livello normativo. La Legge sull'esercizio della prostituzione (LProst) attualmente in vigore è stata adottata dal Gran Consiglio il 25 giugno 2001.

La necessità di dotare il nostro Cantone di una legge volta a regolamentare l'esercizio della prostituzione è nata verso la fine degli anni '90, in particolare dopo che lo studio intitolato *Fotografia della prostituzione nel Cantone Ticino*, allestito dal dottor Ronny Bianchi e dalla polizia cantonale, ha reso noto che il fenomeno della prostituzione aveva assunto in quegli anni dimensioni allarmanti, portando problemi nuovi di carattere sociale, giuridico, politico e penale che necessitavano di essere affrontati.

Storicamente l'attività di adescamento era sempre stata presente solo nei cosiddetti "night club", ma verso la fine degli anni '90 i primi riscontri relativi all'attività della prostituzione si sono registrati in vari esercizi pubblici sia del Sotto- sia del Sopraceneri, con la presenza di giovani donne provenienti dal Sudamerica e dall'Est europeo, "turiste" che praticavano la prostituzione in camere adiacenti adescando i clienti negli esercizi pubblici stessi.

Nel secolo scorso il tutto poteva essere in un qualche modo regolato rispettivamente dalla Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (Les Pubb) e dalla Legge sulla dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS), oltre che da misure di carattere prevalentemente esecutivo, chiaramente con tutti i limiti del caso. L'attuale legge è stata indubbiamente efficace ma ha mostrato, nel tempo e con l'evolversi della situazione, alcuni limiti, vuoi per garantire una corretta gestione delle strutture organizzate per l'esercizio della prostituzione, vuoi per la problematica legata agli appartamenti.

In Svizzera la prostituzione è un'attività lecita il cui esercizio è protetto dalla libertà economica sancita dall'art. 27 della Costituzione federale (cfr. *DTF 137 I 172; 128 I 304*). Ai Cantoni è data la facoltà di regolamentare il luogo, il tempo, le modalità di esercizio e di perseguire le molestie connesse con l'esercizio della professione, ma non di limitarla in maniera ingiustificata. Le norme cantonali devono inoltre essere esclusivamente di polizia: eventuali restrizioni devono avere una sufficiente base legale, sono consentite solo quando giustificate da un interesse pubblico preponderante e devono essere rispettose del principio di proporzionalità. Questo perché, giusta l'art. 36 Cost. fed., i diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. Una legge cantonale di stampo conservativo, che cerchi di limitare o eliminare il fenomeno della prostituzione, sarebbe dunque incostituzionale.

Lo scopo di una Legge sull'esercizio della prostituzione deve invece essere principalmente quello di creare gli strumenti per proteggere chi esercita la professione e contenere gli effetti negativi, riducendo i problemi di ordine pubblico. Purtroppo non di rado la prostituzione è legata a doppio filo a gravi fenomeni criminali, quali ad esempio la tratta di esseri umani o il promovimento della prostituzione; reati che sono in ogni caso già puniti dal Codice penale (artt. 182 e 195 CP). Occorre invece regolamentare le condizioni affinché le autorità preposte abbiano sufficienti competenze e strumenti per poter agire a titolo preventivo e repressivo.

La Legge sull'esercizio della prostituzione deve innanzitutto essere una legge di polizia, in grado di fornire allo Stato i mezzi sufficienti per poter limitare i fenomeni molesti a essa connessi e, assieme a norme di carattere penale, ambientale e pianificatorio, è uno dei tasselli che contribuiscono a cercare di regolamentare il meretricio. Infatti, pur essendo una professione legale, le persone che esercitano la prostituzione sono esposte più di altre a una serie di rischi quali le aggressioni, lo sfruttamento, la dipendenza economica, le malattie sessualmente trasmissibili e la difficoltà a riconvertirsi professionalmente.

Nessun Paese europeo ha veramente sotto controllo il fenomeno della prostituzione per quanto riguarda reati quali lo sfruttamento e la tratta di esseri umani. Questo vale sia per i Paesi più proibizionisti quali la Svezia (dove è illegale comprare servizi sessuali), sia per quelli più liberali come, ad esempio, la Germania¹. Occorre pertanto avere a disposizione le basi legali, gli strumenti e le risorse per riuscire a limitare il più possibile questi fenomeni negativi.

Va però detto che in Svizzera la situazione reale è meno peggio rispetto alla percezione che si può avere leggendo determinate notizie. Uno studio reso nel 2015 dalla Killias Research & Consulting AG² stima il volume del mercato del sesso in Svizzera tra i quattro e gli ottomila posti di lavoro nell'arco di un anno.

¹ Rapporto del Consiglio federale del 5 giugno 2015 *Prostitution und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung*.

² Martin Killias e Lorenz Biberstein, *Erotikbetriebe als Einfallstor für Menschenhandel: Eine Studie zu Ausmass und Struktur des Sexarbeitsmarktes in der Schweiz*, pag. 21.

III. IL MESSAGGIO N. 6734 DEL 16 GENNAIO 2013 CONCERNENTE LA REVISIONE TOTALE DELLA LEGGE SULL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE DEL 25 GIUGNO 2001

Dal 2001 a oggi numerosi altri Cantoni si sono adoperati per introdurre precise normative atte a regolamentare l'esercizio della prostituzione, come ad esempio Ginevra, Vaud, Neuchâtel, Giura, Vallese, Basilea Città, Berna e Zurigo. Il Messaggio del Consiglio di Stato n. 6734 si è in parte ispirato alle disposizioni in vigore nei Cantoni romandi, con particolare attenzione a quanto promulgato negli scorsi anni dal Canton Ginevra.

Dall'entrata in vigore della LProst, il fenomeno ha subito diversi cambiamenti nel nostro Cantone. Si è assistito a un proliferare di postriboli, che hanno raggiunto il ragguardevole numero di 35 nel 2008, e a un continuo aumento della presenza di persone che si prostituiscono, tanto che una stima sicuramente prudente le indicava in numero di circa 600. Oggi il numero di prostitute attive nel nostro Cantone si è nuovamente ridotto ed è di circa 320, mentre in seguito all'operazione denominata "Domino" (2012) molti postriboli sono stati chiusi: da 32 che erano nel 2011, nel 2012 se ne contavano solo ancora otto. Oggi sono sette. Ciò nonostante, per i motivi esposti e che si andranno a precisare in seguito, l'esigenza di attualizzare il quadro legislativo resta attuale e importante.

Nel 2010 il Consiglio di Stato ha ritenuto che i tempi fossero maturi per chinarsi sulla revisione della Legge. È dunque stato costituito un gruppo di lavoro³, che ha reso un proprio rapporto nel mese di novembre dello stesso anno. In seguito ha avuto luogo un'ampia consultazione, che ha interessato Comuni, partiti politici, associazioni ed enti coinvolti, oltre a numerose unità amministrative interne. Al termine della consultazione sono state rese 69 prese di posizione dalle quali emerge – pur con qualche sfumatura – un sostanziale consenso al progetto di legge⁴.

La maggior criticità sollevata è stata indubbiamente quella legata alla prostituzione esercitata negli appartamenti. Molti ritenevano infatti problematico equiparare questi al regime autorizzativo previsto per i locali erotici.

Il 16 gennaio 2013 è stato licenziato il Messaggio concernente la revisione totale della Legge sull'esercizio della prostituzione, negli intenti del Consiglio di Stato finalizzata in particolare a introdurre precise basi legali per disciplinare maggiormente l'esercizio della professione, proteggere i professionisti dallo sfruttamento e dalla violenza, incrementare le misure di prevenzione socio-sanitarie, stabilire un regime autorizzativo per l'esercizio della prostituzione e per la gestione di un locale erotico, potenziare il potere della polizia creando una base legale che le permetta di ispezionare i locali in cui è esercitata la prostituzione senza dover avere un mandato di perquisizione sottoscritto dal Ministero pubblico, stabilire in modo chiaro (applicando i principi giurisprudenziali in materia) i luoghi in cui l'esercizio della prostituzione è vietato. L'idea era quella di un progetto di legge in particolare fondato su tre pilastri: il regime autorizzativo (evitare la commistione tra locali pubblici e locali erotici), la responsabilità (in particolare dei gestori dei locali erotici nei confronti dell'autorità cantonale), il rafforzamento (delle autorità di controllo, della tutela di ordine e salute pubblica e di chi si prostituisce dai potenziali rischi di sfruttamento).

³ Il gruppo di lavoro era composto da Guido Santini (allora Direttore della Divisione degli interni), Roberto Bacciarini (Sindaco del Comune di Lavertezzo in rappresentanza dei Comuni), Guido Corti (allora consulente giuridico del Consiglio di Stato), Giacomo Gemnetti (allora capo dell'Ufficio permessi della Sezione della popolazione), Vincenza Guarnaccia (Aiuto Aids Ticino), Vinicio Malfanti (allora capo dei Servizi generali del Dipartimento del territorio), Claudio Portavecchia e Alex Serfilippi (polizia cantonale).

⁴ Per i dettagli sulla procedura di consultazione cfr. M6734, pag. 10.

Lo spirito dei tre pilastri che scaturisce dal presente rapporto è rimasto immutato, pur con una serie di emendamenti e modifiche che a mente della maggioranza della Commissione della legislazione li rafforzano ancor di più.

Ricevuto il Messaggio, la Commissione della legislazione si è prontamente chinata sul tema costituendo un'apposita sottocommissione⁵ che ha analizzato il Messaggio. L'approfondito esame dello stesso ha invero portato alla luce numerose criticità, che sono state condivise con la Commissione della legislazione, che sono state riassunte in un documento del dicembre 2013 (cfr. Allegato B). Il 12 febbraio 2014 la Commissione ha ricevuto in audizione il Consigliere di Stato Norman Gobbi, Direttore del Dipartimento delle istituzioni, l'allora collaboratrice personale Dunja Valsesia, l'allora Segretario generale del DI Guido Santini e l'ufficiale di polizia giudiziaria tenente Marco Zambetti. Al termine della stessa era chiaro che il Consiglio di Stato avrebbe approfondito i temi critici sollevati dalla Commissione.

Le criticità principali si possono riassumere come di seguito esposto:

- necessità di rivedere l'ordine degli obiettivi della legge, evidenziando che lo scopo principale dovrebbe essere quello di contenere gli effetti negativi della prostituzione, proteggere dallo sfruttamento e disciplinare l'esercizio;
- revisione delle normative relative agli appartamenti, che non possono essere parificati a locali erotici e quindi sottostare alla medesima procedura autorizzativa, qualora vi operi un'unica persona;
- necessità di approfondire le modalità per risolvere il problema dei mancati introiti delle tassazioni delle persone addette alla prostituzione, ad esempio mediante l'incasso di una cauzione al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione a esercitare;
- criticità rivolte ai controlli sanitari proposti, che avrebbero dato un'impressione di falsa sicurezza. L'obbligo di regolari controlli medici a cui secondo il Messaggio governativo dovevano sottoporsi le persone addette all'esercizio della prostituzione avrebbe potuto indurre i clienti a credere che il mondo della prostituzione fosse libero da problemi di tipo sanitario. Su questo punto la Commissione ha auspicato che fosse preferibile un semplice colloquio informativo con un medico al momento del rilascio dell'autorizzazione;
- auspicio di veder aumentati i mezzi e le risorse a disposizione delle associazioni di protezione e di aiuto alle vittime;
- richiesta di stralciare l'art. 26 nLProst, relativo all'intermediazione, poiché atto a generare forti rischi di malintesi e di nessuna percettibile utilità.

In data 12 novembre 2014 i quattro deputati PLR della Commissione della legislazione hanno presentato un rapporto che invitava il Gran Consiglio a respingere il messaggio n. 6734, suggerendo nel contempo al Governo di limitarsi a modificare la legge vigente nel modo seguente:

1. creazione di una base legale che permetta alla polizia di effettuare, in ogni momento, controlli nei luoghi dove si esercita la prostituzione;

⁵ La sottocommissione era inizialmente composta dai deputati Greta Gysin (coordinatrice), Gianrico Corti, Giorgio Galusero, Nadia Ghisolfi, Angelo Paparelli ed Eros Mellini. La composizione ha in seguito subito alcune variazioni e al momento della consegna del presente rapporto è composta da Giorgio Galusero, Amanda Rückert, Maurizio Agustoni, Gianrico Corti, Michela Delcò Petralli e Lara Filippini.

2. introduzione di una normativa uniforme a livello cantonale, in grado di facilitare l'operato dei Comuni e definire in maniera precisa i luoghi idonei all'esercizio della prostituzione, in particolare l'obbligo per i Comuni di adottare le varianti di Piano regolatore necessarie anche ad arginare la prostituzione negli appartamenti.

La discussione è poi stata sospesa in attesa della presentazione del Messaggio aggiuntivo.

IV. IL MESSAGGIO AGGIUNTIVO N. 6734A DEL 4 NOVEMBRE 2015 CONCERNENTE LA REVISIONE TOTALE DELLA LEGGE SULL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE DEL 25 GIUGNO 2001

In reazione alle numerose perplessità di cui in parte si è detto, nel novembre 2015 il Governo ha licenziato un Messaggio aggiuntivo n. 6734A con il quale sono state accolte numerose considerazioni portate dalla Commissione della legislazione.

In particolare, è stata accolta la proposta di rivisitazione dell'ordine degli obiettivi della legge formulata dalla Commissione della legislazione, evidenziando quali scopi principali quelli di arginare il fenomeno della prostituzione illecita e proteggere dallo sfruttamento e dalla violenza le persone che esercitano la prostituzione. È stato levato l'obbligo di sottoporsi a una consultazione medico-sanitaria quale condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione. Anche le contestazioni in merito all'esercizio della prostituzione in appartamento sono state accolte dal Governo, che ha escluso l'obbligo di richiedere un'autorizzazione per l'apertura di un locale erotico per chi esercita a titolo individuale in locali di sua proprietà o in locazione e a condizione che non vi sia condivisione di spazi, rimanendo invece inalterato ogni obbligo derivante dalle normative pianificatorie e l'assoggettamento alla procedura autorizzativa per l'esercizio della prostituzione. Inoltre, sono state riformulate alcune disposizioni rendendole più chiare ed è stata rielaborata la definizione stessa di prostituzione, includendo anche le attività dei saloni per massaggi erotici.

Nel medesimo Messaggio il Consiglio di Stato affrontava anche l'iniziativa presentata il 24 novembre 2014 nella forma elaborata da Giorgio Galusero a nome del gruppo parlamentare del PLR⁶, tendente a introdurre nella vigente legge un nuovo articolo concernente il divieto di pubblicità a favore della prostituzione. Con riserva del rinvio alla Legge sugli impianti pubblicitari⁷, il Governo invitava a respingere l'iniziativa.

⁶ Iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata da Giorgio Galusero a nome del gruppo PLR tendente a introdurre nella vigente Legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 un nuovo articolo 8bis concernente il divieto di pubblicità a favore della prostituzione.

⁷ Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007 (RL 7.4.2.5).

V. CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE

1. La prostituzione in Ticino oggi

In Ticino la prostituzione è oggi principalmente esercitata nei postriboli, in appartamenti, saloni massaggio o saune. Nel nostro Cantone non ci sono fortunatamente luoghi in cui si pratica la prostituzione su strada. Notoriamente tale modalità di prostituzione è legata a fenomeni di sfruttamento degli esseri umani, clandestinità, violenza, sfruttamento minorile, oltre all'assenza di efficaci misure d'igiene per la prevenzione della salute pubblica. Alcune città d'Oltralpe (ad esempio Zurigo, Basilea, Losanna, Friburgo e Ginevra⁸), conoscono invece luoghi che da lunga data sono caratterizzati dalla prostituzione su strada, che è inoltre largamente diffusa in Italia, dove peraltro l'esercizio della prostituzione in luoghi chiusi è vietato dal 1958 con l'entrata in vigore della cosiddetta "legge Merlin" che ha reso illegali i bordelli. In Svizzera, in ogni caso, va detto che la prostituzione su strada coinvolge solo un 5% circa delle persone addette alla professione: è quindi fortunatamente una realtà limitata, che però occorre monitorare.

La Commissione della legislazione auspica che l'obiettivo della politica e delle forze dell'ordine rimanga sempre quello di evitare qualsiasi forma di "scena aperta della prostituzione". Le esperienze che si possono giornalmente osservare in Italia dimostrano che la prostituzione su strada altro non è che un fertile humus per lo sfruttamento di donne, criminalità legata alla tratta degli esseri umani e anche peggio. Del resto non si può che evidenziare, anche alla luce dell'esperienza maturata in altri Paesi, che l'esistenza di locali erotici regolarmente autorizzati e monitorati aiuta certamente a evitare il proliferare di fenomeni di prostituzione di strada.

I controlli preventivi o repressivi effettuati negli ultimi due anni dimostrano la grande attività e la determinazione della sezione TESEU della polizia cantonale. I controlli da essa effettuati negli ultimi due anni si possono infatti così riassumere:

Anno	Appartamenti	Postriboli	Saloni massaggi	Totale
2016	66	56	19	141
2017 (al 30.8)	69	31	10	110

La Commissione ritiene doveroso ringraziare Il Ministero pubblico, la polizia cantonale e in particolare tutti gli agenti della sezione TESEU per l'ottimo lavoro svolto in questi anni.

Dal 29 maggio 2017 è attiva la nuova sala colloqui, ubicata nella sede della polizia cantonale in via Bossi a Lugano, che permette alle prostitute di effettuare un colloquio discreto al momento dell'annuncio, che viene effettuato presso la TESEU. Essa è messa a disposizione ogni lunedì e giovedì mattina alle operatrici dell'Antenna MayDay e del Progetto Primis, che possono fornire consulenza sociale, sanitaria e giuridica, oltre a fungere da enti di riferimento per coordinare una rete di aiuto in caso di bisogno. Il Ticino è il primo Cantone ad aver introdotto una simile collaborazione con gli enti di primo soccorso, che in questi spazi dedicati hanno la possibilità di interagire in modo assolutamente autonomo con le prostitute. L'accesso agli spazi è separato da tutte le entrate ai vari uffici della polizia cantonale ed eventuali accompagnatori delle prostitute devono attendere in una sala d'aspetto. I relatori hanno avuto modo di visionare di persona tali spazi il 21 agosto 2017.

⁸ Killias/Bieberstein, op. cit., pag. 20.

2. Audizioni commissionali

Si è già detto che in questi anni vi sono stati alcuni avvicendamenti in seno alla sottocommissione preposta all'analisi dei Messaggi sulla Lprost. Inizialmente, composta dai deputati Greta Gysin (coordinatrice), Gianrico Corti, Giorgio Galusero, Nadia Ghisolfi, Eros Mellini e Angelo Paparelli, restano oggi membri della stessa Galusero (coordinatore) e Corti, Maurizio Agustoni, Michela Delcò Petralli, Lara Filippini e Amanda Rückert.

Tra il 2013 e il 2017, il lavoro è stato intenso e approfondito, con il susseguirsi di numerose audizioni:

- 16.01.2013
 - Consigliere di Stato Norman Gobbi, Direttore del Dipartimento delle Istituzioni
 - avv. Guido Santini, allora direttore della Divisione degli interni
 - avv. Aron Camponovo, allora e coordinatore di direzione del Dipartimento delle istituzioni
- 20.01.2013
 - dr. Giorgio Merlani, medico cantonale
 - avv. Paolo Bianchi, coordinatore del DSS e direttore della Divisione della salute pubblica
- 27.02.2013
 - Consigliere di Stato Norman Gobbi, Direttore del Dipartimento delle Istituzioni
 - avv. Guido Santini, allora direttore della Divisione degli interni
 - avv. Aron Camponovo, allora e coordinatore di direzione del Dipartimento delle istituzioni
- 27.03.2013
 - dr. Michele Albertini, allora consulente giuridico del Gran Consiglio
- 22.05.2013
 - prof. dr. Enos Bernasconi, vice primario medicina interna all'Ospedale regionale di Lugano, esperto di malattie infettive
- 05.06.2013
 - Monica Marcionetti, associazione Antenna MayDay
 - Vincenza Guarnaccia, Aiuto AIDS Ticino progetto Primis
- 26.06.2013
 - avv. John Nosedà, Procuratore generale
- 24.07.2013
 - Michel Venturelli, criminologo ed esperto di prostituzione
- 31.07.2013
 - Ulisse Albertalli, gestore del bar Oceano
- 07.08.2013
 - due persone attive nella prostituzione in appartamenti privati
- 21.08.2013
 - ten. Marco Zambetti, capo reparto giudiziario 2 della polizia cantonale
 - commissario Alex Serfilippi, capo sezione TESEU della polizia cantonale
- 04.09.2013
 - avv. Gianmaria Mosca, esperto di diritto della locazione
- 11.09.2013
 - avv. Giacomo Gemnetti, capo Ufficio commercio e passaporti
- 02.02.2016
 - avv. Tiziano Veronelli, consulente giuridico del Gran Consiglio
- 05.04.2016
 - Monica Marcionetti, associazione Antenna MayDay
 - Vincenza Guarnaccia, Aiuto AIDS Ticino progetto Primis
 - avv. Mario Branda, Sindaco di Bellinzona
- 26.04.2016
 - John Sulmoni, vice direttore della Divisione delle contribuzioni (DFE)
 - avv. Tiziano Veronelli, consulente giuridico del Gran Consiglio
- 18.01.2017
 - Consigliere di Stato Norman Gobbi, Direttore del Dipartimento delle istituzioni
 - ten. Marco Zambetti, capo reparto giudiziario 2 della polizia cantonale
 - ten. Elia Arrigoni, capo sezione polizia amministrativa
 - avv. Dunja Valsesia, giurista della polizia amministrativa
- 21.08.2017
 - visita da parte dei relatori agli spazi della polizia dedicati all'annuncio delle persone addette alla prostituzione

Tutte le audizioni sono state interessanti e hanno portato valore aggiunto alle discussioni svolte in seno alla sottocommissione preposta. Dalle stesse sono scaturite alcune esigenze di emendamenti e precisazioni, che sono in seguito state condivise anche con il Dipartimento delle istituzioni.

3. Approfondimenti commissionali

In Svizzera la prostituzione è un'attività lecita e il cui esercizio è protetto dal principio fondamentale della libertà economica (art. 27 Cost.). Ai Cantoni è dunque data la facoltà di regolamentarla, ma non quella di arginarla e limitarla in maniera ingiustificata. In particolare, le regolamentazioni devono poggiare su una base legale e sono consentite solo se giustificate da un interesse pubblico preponderante. Devono inoltre essere rispettose del principio di proporzionalità.

Dopo questa dovuta premessa, risulta chiaro che scopo della legge deve quindi essere quello di regolamentare l'attività della prostituzione; non può invece essere quello di limitarla.

La Commissione della legislazione concorda con il Consiglio di Stato sul fatto che si tratta in particolare di perseguire un duplice obiettivo:

- definire gli strumenti per proteggere chi esercita la prostituzione, in quanto si tratta di un ambito molto sensibile, non di rado connesso a fenomeni criminali;
- contenere gli effetti negativi dell'esercizio della prostituzione, riducendo i problemi di ordine pubblico.

La maggioranza della Commissione della legislazione ha dunque sempre condiviso il fatto che fosse necessaria una revisione della Legge sull'esercizio della prostituzione. La sottocommissione preposta è stata incaricata di proseguire con l'esame del Messaggio aggiuntivo, che è terminato con la presentazione di alcune criticità, sfociate in emendamenti illustrati nella tabella sinottica annessa al presente rapporto (Allegato A) e di seguito descritte.

3.1 Abrogazione del regime autorizzativo per l'esercizio della prostituzione

Una delle novità principali che il Governo avrebbe voluto introdurre con la revisione della LProst era la sostituzione dell'attuale procedura di annuncio alla polizia cantonale, da parte delle persone che intendono esercitare la prostituzione, con un regime autorizzativo di diritto cantonale (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. a Messaggio nLProst). Un'autorizzazione il cui rilascio secondo il Consiglio di Stato avrebbe dovuto essere sottoposto a precise condizioni.

Il Messaggio del 16 gennaio 2013 prevedeva che l'autorizzazione all'esercizio della prostituzione fosse rilasciata annualmente unicamente a persone maggiorenni e capaci di discernimento, sottopostesi preventivamente a una consultazione medico-sanitaria finalizzata alla valutazione e alla presa a carico ad opera del medico esaminatore in rapporto a eventuali malattie sessualmente o altrimenti trasmissibili in caso di contatti umani di natura intima (art. 3 cpv. 1). Lo stesso messaggio prevedeva anche che il Cantone gestisse un registro cantonale per l'esercizio della prostituzione, contenente i dati delle persone autorizzate.

Dopo averne a lungo discusso, la Commissione della legislazione è però giunta alla conclusione che al regime autorizzativo per l'esercizio della prostituzione vada preferito il mantenimento dell'attuale sistema di annuncio presso la polizia cantonale. Al di là di ragionamenti di tipo morale, a mente della maggioranza della Commissione preposta un regime autorizzativo per le singole persone potrebbe probabilmente essere in contrasto con i disposti della Legge sul mercato interno⁹, la quale garantisce il libero accesso al mercato interno a tutti i domiciliati in Svizzera e, in particolare al proprio art. 2 cpv. 4, la libertà di esercitare un'attività su tutto il territorio elvetico se questa è ammessa nel proprio Cantone di domicilio. Partendo dunque dal presupposto che in Svizzera la prostituzione è un'attività equiparata a qualsiasi altra professione, pare problematico sottoporre il suo esercizio al rilascio di un'autorizzazione.

Va precisato che la notifica, quale semplice annuncio, è un atto che la polizia non ha facoltà di rifiutare. Semmai, quest'ultima può intervenire se vi sono infrazioni di norme che impediscono l'esercizio della prostituzione, ad esempio in materia di diritto degli stranieri o in ambito penale.

Per quanto attiene invece ai locali erotici, la Commissione della legislazione condivide con il Consiglio di Stato la necessità di introdurre un regime autorizzativo.

È stato abrogato l'obbligo di dimostrare che i compensi richiesti per la messa a disposizione di locali e per la fornitura di eventuali altri servizi alle persone che li utilizzano allo scopo di esercitarvi la prostituzione non siano eccessivi, quale condizione per l'ottenimento dell'autorizzazione per la gestione di un locale erotico (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. f Messaggio LProst). In effetti si ritiene che per le autorità sarebbe praticamente impossibile procedere a tale valutazione; inoltre si rischia di dare un'idea sbagliata al gestore, il quale crederebbe che ottenendo l'autorizzazione le proprie tariffe non sarebbero più oggetto di un eventuale procedimento penale.

3.2 Introduzione della definizione di gerente (art. 2 cpv. 3)

L'art. 2 prevede una serie di definizioni. Oltre a quella di prostituzione e di locale erotico, che restano invariate rispetto alla proposta governativa, la Commissione della legislazione ha ritenuto doveroso precisare anche la definizione di gerente, ovvero di quella persona fisica o giuridica responsabile della gestione del locale erotico, cui è rilasciata l'autorizzazione prevista a tale scopo.

3.3 Competenze cantonali e competenze comunali

La LProst è una legge di polizia del commercio, mentre la pianificazione locale del territorio compete di principio ai singoli Comuni, che meglio conoscono le peculiarità locali. Questo spirito lo troviamo nella Lprost attualmente in vigore, che lascia ai singoli enti locali il compito di stabilire i limiti entro il proprio territorio comunale (cfr. art. 3 cpv. 2 LProst).

Alla luce di numerosi problemi interpretativi sorti in alcuni Comuni ticinesi e che hanno a più riprese interessato anche le competenti autorità giudiziarie, la nuova legge propone l'introduzione di una disposizione più completa (art. 4 LProst), finalizzata a introdurre limiti minimi validi in tutto il Cantone, dunque anche in quei Comuni sprovvisti di disposizioni adeguate in materia di prostituzione, fermo restando che ogni Comune è libero di dotarsi di disposizioni più restrittive.

⁹ Legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995 (RS 943.02; LMI).

L'esercizio della prostituzione e delle attività a essa collegate è infatti di principio connesso a immissioni moleste di natura immateriale. Le immissioni moleste possono infatti essere di natura materiale (rumore, vibrazioni, esalazioni) o di tipo immateriale. Sono considerate immissioni immateriali o ideali le ripercussioni che scaturiscono da attività sconvenienti, in quanto atte a turbare la sensibilità morale degli abitanti del luogo, a suscitare sensazioni sgradevoli e a impoverire la qualità di vita (STA 52.2013.411, c. 2.3, con riferimenti). La prostituzione non può dunque essere autorizzata in qualsiasi zona del territorio comunale, ma d'altra parte l'autonomia comunale e i compiti affidati dalla legislazione sulla pianificazione del territorio ai Comuni non permettono di stabilire, senza un esame dettagliato delle zone previste dal PR, un divieto assoluto di esercitare la prostituzione nella propria giurisdizione comunale (DTF 124 IV 64 c. 4c): la giurisprudenza in materia è parecchio sviluppata ed è ben esemplificata nel Messaggio e nel Messaggio aggiuntivo.

Dopo attenta analisi, sentite anche le considerazioni espresse da diversi Comuni che hanno negli scorsi anni avuto a che fare con problemi legati alla prostituzione sul proprio territorio, tra cui alcuni che si sono dotati negli ultimi anni di specifiche ordinanze, la proposta della scrivente Commissione è quella di sostenere la proposta governativa.

3.4 Prostituzione su strada

L'attuale LProst prevede un'unica disposizione (art. 3 cpv. 1), che stabilisce che la prostituzione sia vietata nei luoghi in cui può turbare l'ordine pubblico e in particolare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica. Come già evidenziato, il compito di stabilire i luoghi dove vige il divieto della prostituzione è lasciato ai singoli Municipi (Art. 3 cpv. 2), che conoscendo le condizioni locali sono in grado di designarli tenendo conto della configurazione territoriale, della natura degli insediamenti e delle esigenze specifiche di ogni Comune.

Alcuni principi generali elaborati in dottrina e giurisprudenza tutelano la proporzionalità di misure limitative della libertà economica di cui beneficiano le persone addette alla prostituzione, nella misura in cui il divieto in determinati luoghi per motivi inerenti alla tutela della tranquillità pubblica, in prossimità di ospedali, case d'abitazione, cimiteri o scuole è possibile in quanto risponde alle esigenze di protezione delle libertà altrui (DTF 99 Ia 504 segg.).

Il Messaggio governativo della nLprost introduce una disposizione più articolata, specificando che la prostituzione di strada sia di principio vietata laddove è visibile al pubblico (art. 4) e – come poc'anzi evidenziato – intende facilitare il compito ai Comuni, stabilendo in maniera precisa i luoghi inadatti all'esercizio della prostituzione.

La sottocommissione incaricata all'esame del Messaggio governativo si è più volte chinata sulla necessità di introdurre ulteriori disposizioni dedicate alla prostituzione su strada, segnatamente introducendo una definizione della stessa. Infine, dopo attenta e maturata riflessione si è deciso di rinunciare in quanto, come già evidenziato, nel nostro Cantone fortunatamente questo genere di prostituzione non si è mai diffuso. Un divieto assoluto di esercizio della prostituzione di strada non è inoltre mai stato tutelato dal Tribunale federale. In ogni caso, i fenomeni molesti connessi con eventuale prostituzione di strada possono essere combattuti con altri mezzi legali, segnatamente attraverso le disposizioni pianificatorie comunali e la legislazione sull'ordine pubblico, secondo la quale sono punibili le persone che praticano l'adescamento su suolo pubblico o privato visibile al pubblico, allo scopo di esercitare la prostituzione (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. h LOrp¹⁰).

¹⁰ Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrp; RL 1.4.1.1).

3.5 Appartamenti

Il tema della prostituzione esercitata in appartamenti – di proprietà o in locazione – è certamente uno di quelli che ha occupato molto spazio nelle discussioni commissionali. La prostituzione in appartamento è un fenomeno che all'epoca del licenziamento del Messaggio n. 6734 concerneva circa 60 appartamenti sull'intero territorio cantonale. I dati forniti dalla TESEU mostrano che nel 2016 era stato calcolato che il 63% delle donne lavorava nei postriboli e il rimanente 37% in appartamento (di cui il 6% in saloni massaggi). La situazione per il 2017 non sembra essere cambiata.

Gli appartamenti sono occupati spesso da transessuali, omosessuali, donne di una certa età, da persone sole o in condivisione fra poche persone addette all'esercizio della prostituzione. Però, se non regolamentati e controllati, possono essere covi di un losco sottobosco connesso a fenomeni di sfruttamento e criminalità. La necessità di riuscire a censire e a controllare gli appartamenti nasce anche dal fatto che occorre impedire il proliferare all'interno degli stessi di situazioni che sfuggono al controllo statale, con mercato nero e persone che esercitano senza la necessaria autorizzazione. Occorre evidenziare inoltre che la prostituzione è un'attività economica a tutti gli effetti e come tale va notificata tramite una procedura edilizia qualora l'uso professionale dei locali diventi preponderante rispetto all'uso residenziale (cfr. STA 52.2006.49 del 13.04.2006). Pertanto, condividendo la proposta di prevedere soluzioni che prescindano dal severo regime autorizzativo valido per i postriboli, non è possibile ignorare che occorre regolamentare anche la prostituzione esercitata all'interno di appartamenti.

La Commissione della legislazione aveva espresso criticità nei confronti dell'approccio adottato dal Governo verso gli appartamenti nel Messaggio n. 6734, dal quale traspariva un'eccessiva volontà di penalizzare il meretricio svolto in appartamenti, parificando questi ai locali erotici e pretendendo che essi fossero sottoposti alla medesima procedura autorizzativa. Infatti, il Messaggio originario introduceva una rigida procedura autorizzativa da ossequiare per ottenere l'autorizzazione ad aprire un locale erotico, ma non prevedeva alcuna esplicita procedura semplificata nel caso di esercizio dell'attività da parte di una persona sola in locali di sua proprietà o di cui detenesse il diritto d'uso, demandando questa eventualità unicamente al regolamento di applicazione che avrebbe seguito (cfr. M6734, pag. 26).

L'idea condivisa dalla maggioranza della Commissione della legislazione era infatti quella che occorresse differenziare tra appartamento individuale e appartamento condiviso: nella prima tipologia si trovano infatti spesso persone di una certa età, transessuali o comunque di maggior discrezione, mentre vi sono diversi casi di appartamenti condivisi tristemente noti per ospitare prostitute la cui attività è gestita da organizzazioni criminali.

Le criticità espresse dalla Commissione della legislazione sono state recepite dal Governo, che nel Messaggio aggiuntivo ha integrato una nuova disposizione (art. 13) volta a dispensare dalla procedura di autorizzazione chi esercita in locali di sua proprietà o in locazione, purché non vi sia condivisione degli spazi, puntualizzando però che questi locali mantengono il carattere di locale erotico, nel senso che devono essere accessibili alle autorità di controllo e agli enti di consulenza e d'aiuto designati dal Consiglio di Stato.

Ciò in analogia con quanto regolamentato in altri Cantoni, che permettono esplicite deroghe all'autorizzazione per locali erotici per appartamenti nei quali vi è una sola persona che esercita a titolo individuale (es. art. 10 LProst-VS; art. 6 LProst-BE; art. 6 cpv. 2 LProst-FR). In Ticino, come altrove in Svizzera, chi vuole condividere l'appartamento con un'altra persona nell'esercizio della prostituzione può farlo, ma deve richiedere l'autorizzazione per locali erotici.

In seguito ad approfondite discussioni svolte in seno alla sottocommissione preposta, l'articolo è stato riformulato d'intesa con il Dipartimento delle istituzioni ed è scaturita così la seguente soluzione:

Art. 14 - Appartamenti

¹*Purché non vi sia condivisione degli spazi con altre persone che esercitano la stessa attività, non è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 6:*

- a) *se chi esercita l'attività della prostituzione lo fa a titolo individuale, in locali di sua proprietà o per i quali vanta diritti d'uso, oppure*
- b) *se una persona non mette a disposizione più di un appartamento destinato all'esercizio della prostituzione e questa attività è esercitata unicamente dalla persona alla quale è messo a disposizione.*

²*I locali rimangono soggetti ai controlli di cui agli artt. 20 e 21.*

³*L'accesso agli enti della rete d'aiuto designati dal Consiglio di Stato deve essere garantito.*

⁴*L'esercizio della prostituzione in tali locali va notificato al Dipartimento. Il Consiglio di Stato ne stabilisce i dettagli.*

⁵*L'eccezione prevista dal cpv. 1 non vale nel caso in cui nel medesimo stabile vi siano più appartamenti in cui è esercitata la prostituzione, indipendentemente dal numero di persone che la esercitano all'interno dello stesso appartamento. In tal caso tutti gli appartamenti devono chiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 6. Il Consiglio di Stato ne stabilisce i dettagli.*

Inoltre, per quanto attiene agli appartamenti, la Commissione non vede la necessità che in essi l'autorizzazione sia forzatamente esposta in maniera visibile all'esterno degli stessi. La modifica proposta all'art. 6 cpv. 7 LProst lascia pertanto la facoltà di esporre l'autorizzazione all'interno dei locali e quindi non visibile all'esterno. Questo per favorire la discrezione e reprimere le maldicenze all'interno di uno stabile di appartamenti, ma d'altra parte a garanzia e tutela del cliente, che può prendere atto di trovarsi in un luogo autorizzato.

Ciò significa in particolare che:

- se in un appartamento esercita la prostituzione un'unica persona, sia essa proprietaria o locataria, non è necessaria l'autorizzazione quale locale erotico; questa persona è in ogni caso tenuta ad annunciarsi ai sensi dell'art. 4, a chiedere eventualmente il cambiamento di destinazione ai sensi della Legge edilizia e a notificare l'attività al Dipartimento (art. 14 cpv. 4);
- se in un appartamento più persone esercitano la prostituzione, allora per questi spazi valgono a tutti gli effetti le regole previste per i locali erotici, compreso l'obbligo di garantire la disponibilità gratuita di adeguati mezzi di prevenzione e la messa a disposizione di documentazione informativa ai sensi dell'art. 11 lett. h;
- un proprietario di appartamenti che mette a disposizione di un'unica persona che esercita la prostituzione un unico appartamento, non è tenuto a richiedere l'autorizzazione per la gestione di un locale erotico;
- un proprietario di appartamenti che mette a disposizione di una o più persone che esercitano la prostituzione più di un appartamento e indipendentemente dall'ubicazione di questi ultimi sul territorio cantonale, è tenuto a richiedere l'autorizzazione per la gestione di un locale erotico;

- se in un medesimo stabile vi sono più appartamenti in cui è esercitata la prostituzione, indipendentemente dagli occupanti del singolo appartamento, allora tutti gli appartamenti devono essere autorizzati. Al Consiglio di Stato è lasciata la facoltà di regolamentare i dettagli, ma va da sé che se in un ipotetico stabile inizialmente vi è solo un appartamento che adempie le condizioni di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. a o b e in seguito se ne stabilisce un secondo che da solo adempirebbe i medesimi requisiti, allora entrambi devono chiedere l'autorizzazione.

3.6 Tassazione delle persone addette alla prostituzione

Uno dei nodi più importanti con cui la Commissione della legislazione ha a lungo dovuto confrontarsi senza riuscire a individuare una soluzione percorribile è quello relativo alla tassazione delle persone addette alla prostituzione. Per definizione, in Svizzera la professione è ritenuta essere svolta a titolo indipendente. Pertanto, un addetto al meretricio provvisto di regolare permesso deve essere assoggettato alle imposte ordinarie dal momento in cui inizia a svolgere quest'attività, ovvero normalmente dal rilascio del permesso di lavoro. La grande mobilità di questi contribuenti e – spesso – il mancato annuncio del cambiamento di recapito rendono però molto difficile riuscire effettivamente a riscuotere le imposte dovute allo Stato. Come nei casi dei contribuenti che non presentano la dichiarazione d'imposta, la tassazione è in caso eseguita d'ufficio. Il problema però è sempre quello di riuscire a recapitare le decisioni.

Oggi chi si annuncia in polizia per esercitare la professione riceve tre polizze di versamento da 500 franchi ciascuna, ma le imposte rimangono spesso impagate. I dati forniti dalla TESEU per il 2017 indicano che dall'inizio del 2017 ad agosto 2017 sono state consegnate 471 polizze a un totale di 184 donne e ne sono state pagate 43 da 31 donne.

La richiesta di esigere anticipi o rendere il responsabile del locale erotico garante del pagamento delle imposte può essere un problema per quanto attiene alla compatibilità con l'art. 195 CP (promovimento della prostituzione): per questo motivo l'introduzione di una simile soluzione è stata scartata dal Consiglio di Stato. Lo stesso problema si porrebbe nel caso in cui s'imponesse la sottoscrizione di accordi con i proprietari dei locali riguardanti l'ipotesi di trattenere alla fonte un importo forfettario a copertura delle imposte e degli oneri sociali. In particolare, secondo l'art. 195 lett. c CP, è punibile con una pena detentiva fino a dieci anni o con una pena pecuniaria chi lede la libertà di azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione o altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione. Il preavviso negativo a simili soluzioni è stato condiviso anche dal Ministero pubblico del Canton Ticino, anche se di fatto è realtà in altri Cantoni svizzeri.

Con RG del 18 ottobre 2017 (Allegato C), il Consiglio di Stato ha infine condiviso con la Commissione una possibile soluzione elaborata dalla Divisione delle contribuzioni e condivisa anche dal Ministero pubblico, che l'ha ritenuta rispettosa dei vincoli posti dal Codice penale svizzero.

Premesso che i dati a disposizione della polizia cantonale indicano che oggi circa l'80% delle persone che esercitano la prostituzione in Ticino beneficia della cosiddetta procedura di notifica (90 giorni) e che l'attività è svolta nella quasi totalità dei casi all'interno dei locali erotici, la proposta vuole introdurre alcune modifiche alla nLProst volte a creare le necessarie basi legali formali per imporre ai gestori obblighi di trattenuta e di riversamento delle imposte dovute dalle persone che esercitano la prostituzione, che altrimenti – sulla base delle attuali disposizioni e delle particolarità del settore – non sarebbero tassate. Le persone che esercitano la prostituzione dovranno versare un'imposta forfettaria pari a 25

franchi al giorno direttamente al gestore del locale erotico, che avrà l'obbligo di trattenere e di versare entro il primo giorno di ogni mese detti importi alla competente autorità fiscale. Il mancato rispetto dei doveri qui descritti da parte del gerente può comportare la revoca dell'autorizzazione. La norma è applicabile anche per la prostituzione esercitata in appartamento: in tali soluzioni sarà la stessa persona che dovrà versare le imposte al primo giorno del mese, utilizzando i bollettini forniti dalla polizia cantonale.

Per introdurre tale soluzione, il Consiglio di Stato propone di modificare alcune disposizioni della nLprost, come indicato nella RG allegata. Il tentativo di porre rimedio alla soluzione elaborata dalla Divisione delle contribuzioni può trovare accoglimento secondo la Commissione della legislazione. Non essendo oggetto né del Messaggio né di quello aggiuntivo, le proposte formulate con la RG sono inserite direttamente nel testo legislativo proposto dalla Commissione della legislazione. Le modifiche sotto indicate agli artt. 15, 21 e 24¹¹ sono accompagnate dall'introduzione di una norma speciale nel decreto esecutivo di competenza del Consiglio di Stato concernente l'imposizione delle persone fisiche (RL 10.2.2.1.1), attraverso l'inserimento di un nuovo art. 13 che stabilisce l'obbligo di versamento di imposta forfettaria da parte delle persone che esercitano la prostituzione e di versamento di detti importi all'autorità fiscale, come indicato nell'Allegato C.

3.7 Rapporto Lprost-Lear

La legge attuale non prevede alcunché ma, anche alla luce di numerosi problemi sorti negli scorsi anni, è opportuno che la nuova Lprost regolamenti con maggior precisione il proprio rapporto con la Lear¹², della quale va considerata *lex specialis*. Infatti, non è raro che i locali erotici offrano anche servizi di ristorazione e di alloggio e pertanto la novella legislativa intende chiarire esplicitamente che eventuali attività accessorie sono subordinate ai presupposti stabiliti dalle specifiche norme settoriali applicabili (cfr. art 7 del Messaggio, art. 9 del Rapporto).

Rispetto a un esercizio pubblico tradizionale, un locale erotico deve essere riconoscibile come tale (art. 23 del disegno di legge annesso); come per i locali notturni, l'accesso è vietato ai minorenni (cfr. art. 7) e gli orari di apertura non sono quelli previsti dalla Lear, bensì sono fissati dalla licenza edilizia e possono estendersi dalle ore 10:00 alle 03:00. È poi data facoltà ai Municipi di limitare l'orario di chiusura fino alla 01:00 qualora circostanze locali lo rendessero necessario. L'estensione dell'orario di apertura rispetto a quanto previsto dalla Lear è giustificato, in quanto la prostituzione è un'attività soprattutto notturna. In merito alla concorrenza con gli esercizi pubblici tradizionali e al trattamento privilegiato che avrebbero quelli collocati all'interno di locali erotici poiché beneficiano di orari di apertura più estesi, la maggioranza della Commissione della legislazione concorda che si tratta di un problema pressoché inesistente: gli avventori dei locali erotici sono infatti più interessati ai servizi legati al settore a luci rosse che a quelli di ristorazione, mentre la clientela che desidera fare le ore piccole per ballare o stare in compagnia predilige i locali notturni e le discoteche ai bordelli.

Come per gli esercizi pubblici tradizionali, è però prioritariamente la legislazione federale e cantonale sulla protezione dell'ambiente e contro l'inquinamento fonico il quadro normativo a cui attenersi per la fissazione degli orari di attività degli esercizi, oltre alle varie ordinanze sulla repressione dei rumori molesti e inutili che conferiscono ai Municipi locali la competenza di adottare gli opportuni provvedimenti, sia gestionali sia edilizi, volti a limitare le emissioni moleste.

¹¹ Nella proposta della Commissione della legislazione diventano gli artt. 11 lett. i e j, 22 cpv. 3 e 25 lett. d ed e.

¹² Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RL 11.3.2.1).

La revisione della Legge sulla prostituzione è anche occasione per adattare l'art. 4 RLear¹³ rispetto alla mutata realtà, con forte espansione di esercizi che vorrebbero poter offrire sia un'attività di ristorazione sia un'attività di natura commerciale (es. concept store, con commerci, parrucchieri o altri tipi di servizi), come peraltro accade da anni nel resto del mondo. L'attuale art. 4 RLear impone però una distinzione tra l'attività di esercizio pubblico e tutto quanto è estraneo allo stesso.

3.8 Pubblicità a favore della prostituzione

Si è già largamente detto che la prostituzione è di per sé un'attività lecita e protetta dalla libertà economica secondo l'art. 27 Cost., che può essere limitata solo nei termini previsti dall'art. 36 Cost.

Il 24 novembre 2014 il deputato Giorgio Galusero ha presentato un'iniziativa elaborata volta a chiedere un divieto generale di pubblicità a favore della prostituzione mediante immagini, fotografie, scritte, oggetti e simili e ciò su cartelloni, prospetti, volantini e pubblicazioni. Con una lunga e articolata presa di posizione (cfr. Messaggio aggiuntivo, pag. 22 e segg.), il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a voler respingere l'iniziativa. Tali considerazioni sono state condivise dalla maggioranza della Commissione della legislazione. Lo stesso iniziativaista ha dichiarato che ritirerà l'iniziativa, qualora il Parlamento approvasse il presente rapporto.

A titolo di corollario, va evidenziato che per quanto attiene alla posa e all'esposizione di impianti pubblicitari percettibili dall'area pubblica, la Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007¹⁴ pone già diversi vincoli a pubblicità con contenuti sensibili. Inoltre, la presente modifica legislativa prevede il divieto di pubblicizzare l'attività della prostituzione mediante cartellonistica stradale all'interno dei perimetri definiti dai Comuni (cfr. art. 24 del disegno di legge annesso).

3.9 Intermediazione

Il Messaggio n. 6734 prevedeva all'art. 26 della nuova legge l'introduzione di una disposizione apposita atta a regolamentare il ruolo dell'intermediatore, ovvero della persona – fisica o giuridica – che attivamente mette in contatto potenziali clienti con persone che esercitano la prostituzione o viceversa.

L'utilità di tale disposizione non è mai stata realmente compresa dalla Commissione della legislazione, che già nel 2014 aveva evidenziato tutte le proprie perplessità al Governo (cfr. Allegato B). Ciò nonostante, il Consiglio di Stato ha deciso di mantenere immutata la disposizione anche nel Messaggio n. 6734A (cfr. art. 24).

Le riflessioni svolte dalla Commissione della legislazione nel 2014 rimangono attuali: non s'intravede l'utilità della proposta, che addirittura così come formulata è sicuramente atta a generare malintesi, dal momento che può essere interpretata come un vero e proprio riconoscimento della figura del protettore. Se ne propone pertanto lo stralcio.

¹³ Regolamento della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011 (RLear; RL 11.3.2.1.1).

¹⁴ Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007 (RL 7.4.2.5).

3.10 Tratta degli esseri umani

La tratta di esseri umani è un reato punito in Svizzera dall'art. 182 CPS, che recita quanto segue:

¹*Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta.*

²*Se la vittima è minorenne o se l'autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno.*

³*In ogni caso è pronunciata anche una pena pecuniaria.*

⁴*È punibile anche chi commette il reato all'estero. Gli articoli 5 e 6 sono applicabili.*

Ogni anno in Svizzera le associazioni di aiuto alle vittime individuano e assistono oltre 250 vittime di tratta di esseri umani. In Ticino più che nella prostituzione, vittime di tali reati si riscontrano soprattutto nel settore dell'edilizia o in quello delle badanti.

Nel corso dei lavori commissionali, la deputata Pelin Kandemir Bordoli ha presentato una proposta volta a inasprire la lotta alla tratta degli esseri umani, rafforzando l'impegno del Cantone nella lotta contro lo sfruttamento e la tratta di esseri umani. La proposta è annessa al presente rapporto quale Allegato D.

La Commissione della legislazione condivide il fatto che la protezione delle vittime – in particolare quelle di tratta di esseri umani – debba essere meglio considerata nella Legge sull'esercizio della prostituzione. Infatti, seppur è vero che gli aspetti penali sono già regolamentati dalla legislazione in materia penale, manca una rete di protezione che sia da incentivo per le vittime a denunciare eventuali reati di tratta o di sfruttamento, coordinata con il Servizio di aiuto alle vittime che esercita la sua attività in Ticino sulla base della Legge di applicazione a complemento della Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati¹⁵. Occorre infatti considerare che quello della sicurezza delle persone che esercitano la prostituzione poiché vivono una situazione di bisogno è un problema che necessita di essere affrontato in modo molto serio.

La Commissione della legislazione propone pertanto di inserire un nuovo articolo che trova la sua collocazione ideale nel capitolo dedicato alla prevenzione sanitaria, informazione e assistenza, finalizzato a concretizzare la proposta formulata dalla collega Pelin Kandemir Bordoli, del seguente tenore:

Art. 18 (nuovo)

¹*Il Cantone mette in atto tutte le misure necessarie per combattere la tratta degli esseri umani attraverso un dispositivo che preveda:*

- a) *l'identificazione delle potenziali vittime e delle situazioni a rischio;*
- b) *la presa a carico delle vittime (consulenza psico-sociale e giuridica);*
- c) *la concessione di un periodo di riflessione di 30 giorni alle vittime ai fini della denuncia;*
- d) *la concessione di un permesso di soggiorno per la durata del processo e il riconoscimento di uno statuto legale duraturo nel tempo al fine di garantire alle vittime adeguata protezione;*
- e) *l'identificazione di un luogo protetto per il soggiorno delle vittime;*

¹⁵ Legge di applicazione a complemento della Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati dell'8 marzo 1995 (LAV; RL 3.3.3.5).

- f) *il finanziamento del soggiorno delle vittime a corto e medio termine;*
- g) *la collaborazione tra le autorità giudiziarie e gli enti d'aiuto.*

²*I membri delle autorità di polizia, di giustizia e dell'Ufficio immigrazioni ricevono una formazione continua sul tema della tratta degli esseri umani. All'interno di questi uffici vengono designati collaboratrici e collaboratori specializzati nella trattazione di casi di tratta.*

³*Il Cantone designa un servizio di aiuto alle vittime di tratta e ne sostiene finanziariamente l'attività.*

Si è detto che quale servizio di aiuto alle vittime di tratta ai sensi del cpv. 3 si potrebbe ipotizzare il Servizio per l'aiuto alle vittime di reati del Dipartimento sanità e socialità (DSS), già attivo ai sensi della LAV per assicurare alle vittime la consulenza, l'aiuto immediato e l'aiuto a più lungo termine.

Va precisato che durante i lavori commissionali, i relatori hanno potuto apprendere che la sensibilità degli operatori sul tema è molto presente e sin dal momento dell'annuncio in polizia: se vi è solo il sospetto che la persona che intende annunciarsi possa essere vittima di tratta di esseri umani, prontamente si attivano tutte le reti di intervento possibili. Di fatto, le possibilità legali e tecniche per aiutare le vittime esistono, ma mancano strutture di collocamento per assistere queste persone e levarle dal rischio di sfruttamento. Il programma protezione testimoni per persone minacciate a causa del loro coinvolgimento in un procedimento penale ai sensi della LPTes¹⁶ non è per forza il più idoneo per questa tipologia di vittime, poiché si tratta spesso di persone che necessitano solo di una protezione temporanea, ma che non vogliono sparire, cambiare identità e vita.

VI. CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni e delle proposte suesposte, la Commissione della legislazione ritiene che con la proposta oggetto del presente rapporto, frutto di un lungo e approfondito lavoro di analisi svolto consultando tutti i principali attori coinvolti, gli intenti della legge siano raggiunti: disciplinamento dell'attività della prostituzione a tutela della quiete e della salute pubblica a fronte di un'attività economica; protezione di chi esercita la prostituzione dal pericolo di sfruttamento e di violenza; definizione del regime autorizzativo da applicare alla gestione dei locali erotici; creazione di una base legale per il controllo dei locali da parte della polizia; definizione dei luoghi in cui l'esercizio della prostituzione non è ammesso, salvaguardando l'autonomia comunale in materia; fissazione delle misure a protezione della salute pubblica; introduzione di una possibilità più concreta di prelevare le imposte dovute dalle persone addette al meretricio.

* * * * *

¹⁶ Legge federale sulla protezione extraprocessuale dei testimoni del 23 dicembre 2011 (RS 312.2).

Si propone al Gran Consiglio di approvare il Messaggio del Consiglio di Stato con cui si chiede l'adozione della nuova Legge sull'esercizio della prostituzione, con le modifiche proposte dalla Commissione della legislazione.

Per la Commissione della legislazione:

Amanda Rückert e Giorgio Galusero, relatori
Agustoni (con riserva) - Aldi - Bignasca - Celio -
Corti - Delcò Petralli - Ducry - Ferrara - Filippini -
Gendotti (con riserva) - Ghisolfi (con riserva) -
Giudici - Lepori - Minotti - Viscardi

Allegati:

- Allegato A Tabella comparativa (Proposta M6734A – Proposta Commissione)
- Allegato B sunto dei lavori della sottocommissione, del dicembre 2013
- Allegato C RG 18 ottobre 2017 con proposta per imposizione fiscale
- Allegato D Emendamento Pelin Kandemir Bordoli

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio della prostituzione (LProst)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamato l'art. 199 del Codice penale svizzero;
- visto il messaggio 16 gennaio 2013 n. 6734 del Consiglio di Stato;
- visto il messaggio aggiuntivo 4 novembre 2015 n. 6734A del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 22 novembre 2017 n. 6734R-6734AR della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

Capitolo primo Disposizioni generali

Art. 1

Scopo e campo d'applicazione

¹La legge ha lo scopo di:

- a) arginare il fenomeno della prostituzione illecita;
- b) proteggere dallo sfruttamento e dalla violenza le persone che esercitano la prostituzione, tutelandone la libertà di azione e di decisione;
- c) disciplinare l'esercizio della prostituzione allo scopo di salvaguardare la popolazione dalle ripercussioni negative che ne derivano;
- d) favorire l'adozione di misure preventive, sociosanitarie e di promozione della salute, nonché d'informazione del pubblico e di chi esercita la prostituzione.

²La presente legge si applica all'esercizio della prostituzione, indipendentemente dalle modalità e dai luoghi in cui è svolto.

Art. 2

Definizioni

¹È considerata prostituzione ai sensi della legge ogni attività volta a mettere a disposizione il proprio corpo o a praticare manipolazioni del corpo dei clienti, occasionalmente o per mestiere, con o senza congiunzione carnale, per il loro piacere sessuale in cambio di denaro o di altri vantaggi economici. L'acquisizione dei clienti è considerata esercizio della prostituzione.

²È considerato locale erotico ai sensi della legge uno spazio chiuso, formato da uno o più vani costituenti un'unità, che viene destinato in modo esclusivo o assieme ad altri usi all'esercizio della prostituzione.

³Il gerente è la persona fisica o giuridica responsabile della gestione del locale erotico, al quale è rilasciata l'autorizzazione prevista a tale scopo.

Art. 3

Luoghi vietati all'esercizio della prostituzione

a) Prostituzione di strada

¹L'esercizio della prostituzione di strada è vietato in tutti i luoghi e nei momenti in cui questa può turbare l'ordine o la quiete pubblica, segnatamente all'aperto ed in tutti i luoghi, anche su suolo privato, visibili al pubblico. In particolare, è vietato in prossimità di scuole, ospedali e case per anziani, luoghi di culto riconosciuti, cimiteri, fermate di mezzi di trasporto pubblici, edifici pubblici aperti al pubblico e parchi gioco.

²I Municipi possono stabilire mediante ordinanza altri luoghi e le distanze in cui la prostituzione all'aperto è vietata.

b) Prostituzione nelle zone residenziali

³L'esercizio della prostituzione è vietato nelle zone che il piano regolatore destina in misura preponderante all'abitazione.

Capitolo secondo Esercizio della prostituzione

Art. 4

a) Notifica

¹Ogni persona che esercita la prostituzione o che ha l'intenzione di farlo deve annunciarsi senza indugio alla polizia cantonale.

²La polizia cantonale costituisce e custodisce gli incarti che sono necessari per l'esecuzione dei suoi compiti ed informa tempestivamente la Divisione delle contribuzioni e il Medico cantonale.

Art. 5

Registro cantonale

¹La polizia cantonale gestisce un registro concernente le persone annunciate, i locali erotici e i gerenti in conformità con la legislazione in materia di protezione dei dati.

²Il regolamento ne disciplina i particolari.

Capitolo terzo Locale erotico

Art. 6

Autorizzazione

¹Un locale erotico può essere aperto e gestito soltanto previo ottenimento dell'autorizzazione.

²L'autorizzazione è rilasciata dal Dipartimento competente designato dal Consiglio di Stato.

³L'autorizzazione per la gestione di un locale erotico è rilasciata a persone fisiche o giuridiche in grado di dimostrare che:

- a) il locale dispone della licenza edilizia attestante che può essere destinato all'esercizio della prostituzione;
- b) nella misura in cui fornisce anche un servizio di ristorazione e/o di alloggio, il locale dispone dell'autorizzazione quale esercizio pubblico;
- c) qualora sia esercitata contemporaneamente un'attività accessoria, siano parimenti ossequiati i requisiti richiesti in tale ambito;
- d) il locale dispone del certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dal competente servizio cantonale;
- e) la gestione del locale è affidata a un gerente in possesso dei requisiti di legge;

⁴L'autorizzazione è personale, non è trasferibile ed è vincolata a determinati spazi di un edificio, che formano un'unità funzionale. Il rilascio dell'autorizzazione e il suo rinnovo possono essere assoggettati a condizioni e oneri.

⁵Se l'autorizzazione è rilasciata a una persona giuridica, essa deve avere la propria sede in Svizzera e deve essere designata una persona fisica, designata in qualità di responsabile. Nel caso in cui la persona giuridica sia una società anonima, essa deve disporre esclusivamente di azioni nominative.

⁶L'autorizzazione è rilasciata la prima volta per la durata di due anni ed è rinnovabile ogni due anni. La durata della sua validità può essere ridotta in presenza di giustificati motivi, o revocata se i presupposti per il suo rilascio vengono a mancare.

⁷L'autorizzazione deve essere esposta in maniera visibile all'entrata del locale. Negli appartamenti, essa può anche essere posta all'interno.

⁸La polizia cantonale gestisce un registro dei locali erotici e dei loro gerenti.

Art. 7

Accesso ai locali

L'accesso ai locali erotici è vietato ai minorenni ai sensi del Codice civile svizzero.

Art. 8

Orari d'esercizio

I locali erotici possono essere aperti durante gli orari fissati dalla licenza edilizia, in nessun caso prima delle 10:00 o dopo le 03:00. Il Municipio può ridurre gli orari, previa diffida, in caso di ripetute turbative della quiete pubblica e dell'ordine pubblico, tuttavia non ad un orario che precede la 01:00.

Art. 9

Attività accessorie

¹I locali erotici possono offrire anche servizi di ristorazione e di alloggio se risultano soddisfatti i presupposti per l'apertura e la gestione di un esercizio pubblico prescritti dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1 giugno 2010. Devono comunque essere qualificati e presentarsi al pubblico come tali.

²Qualora in un locale erotico fossero esercitate ulteriori attività collaterali disciplinate da specifiche norme settoriali, tali disposizioni devono essere parimenti ossequiate.

Art. 10

Gerente del locale erotico

¹Il gerente del locale erotico:

- a) deve disporre dell'esercizio dei diritti civili;
- b) deve essere di nazionalità svizzera o se straniero in possesso dell'autorizzazione per esercitare un'attività lucrativa in Svizzera;
- c) deve presentare sufficienti garanzie di corretto adempimento dell'attività; in particolare, non deve aver subito condanne per reati inconciliabili con l'attività di gerente di locale erotico in Svizzera o all'estero negli ultimi cinque anni;
- d) deve essere solvibile; in particolare, non deve essere in stato di fallimento, trovarsi in stato d'insolvenza comprovato da attestati di carenza beni o versare in una situazione economica che pregiudica la sua indipendenza;
- e) non deve essere stato oggetto, negli ultimi cinque anni, di revoche dell'autorizzazione per la gestione di un locale erotico o di un esercizio pubblico;
- f) deve avere diritto di firma ed essere iscritto a registro di commercio.

²Non adempie altresì ai requisiti di cui al cpv. 1 lett. c) chi in altro modo rappresenti o abbia rappresentato una grave minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici sia in Svizzera che all'estero.

³Chi intende qualificarsi come gerente deve presentare un estratto del casellario giudiziale (o simili) del Paese o dei Paesi ove ha avuto il proprio domicilio nel corso degli ultimi cinque anni. Al responsabile che non ha avuto domicilio in Svizzera nel corso degli ultimi cinque anni, spetta anche la prova del domicilio nei Paesi per i quali presenta l'estratto del casellario giudiziale (o simili).

Art. 11

Responsabilità e doveri del gerente

¹Il gerente è responsabile della gestione del locale erotico e ne assicura una conduzione conforme alla legge.

²Il gerente è tenuto in particolare a:

- a) garantire la sua costante presenza nel locale durante gli orari di apertura e la sua reperibilità;
- b) accertare che tutte le persone in attività nel locale siano in regola con la legislazione in materia di stranieri;

- c) assicurare che tutte le persone in attività nel locale siano in possesso dei documenti di identità e svolgano la loro attività in piena libertà, senza subire alcuna forma di coercizione o di sfruttamento;
- d) tenere un registro costantemente aggiornato indicante l'identità delle persone che esercitano la prostituzione nel locale, i servizi forniti e i compensi richiesti;
- e) assicurare il mantenimento dell'ordine nel locale e di condizioni igienico-sanitarie impeccabili;
- f) assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico nelle zone adiacenti il locale;
- g) garantire la disponibilità gratuita di adeguati mezzi di prevenzione, incoraggiandone l'uso;
- h) esporre la documentazione informativa e di promozione della salute, messa a disposizione dal Cantone e dagli enti preposti da quest'ultimo designati;
- i) ha l'obbligo di trattenere giornalmente l'imposta dovuta dalle persone che esercitano la prostituzione, conformemente al Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche;
- j) ha l'obbligo di versare entro il 1. di ogni mese le imposte trattenute ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 lett. i) all'autorità fiscale competente.

³Il gerente è tenuto a segnalare senza indugio alle competenti autorità situazioni che potrebbero originare inchieste penali.

⁴In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il gerente deve essere immediatamente sostituito da un supplente in grado di assumersi i compiti demandati dalla presente legge e dal regolamento di applicazione. Tale persona deve essere celermente notificata al Dipartimento ed essere in possesso dei requisiti dell'art. 10.

Art. 12

Revoca dell'autorizzazione e chiusura

¹L'autorizzazione per la gestione di un locale erotico è revocata se non sono più dati i presupposti per il rilascio.

²In caso di revoca, il Dipartimento ordina la chiusura del locale erotico e, se le condizioni poste dalle rispettive leggi non sono più adempiute, anche le autorizzazioni rilasciate per attività accessorie e collaterali sono revocate.

Art. 13

Estinzione dell'autorizzazione

L'incapacità civile o il decesso del gerente comporta l'estinzione dell'autorizzazione per la gestione, qualora non venga sostituito entro cinque giorni con una persona che ossequia quanto stabilito dall'art. 10.

Art. 14

Appartamenti

¹Purché non vi sia condivisione degli spazi con altre persone che esercitano la stessa attività, non è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 6:

- a) se chi esercita l'attività della prostituzione lo fa a titolo individuale, in locali di sua proprietà o per i quali vanta dei diritti d'uso;
- b) se una persona non mette a disposizione più di un appartamento destinato all'esercizio della prostituzione e questa attività è esercitata unicamente dalla persona alla quale il locale è messo a disposizione.

²I locali rimangono soggetti ai controlli di cui agli art. 20 e 21.

³L'accesso agli enti della rete d'aiuto designati dal Consiglio di Stato deve essere garantito.

⁴L'esercizio della prostituzione in tali locali va notificato al Dipartimento. Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità.

⁵L'eccezione prevista dal cpv. 1 non vale nel caso in cui nel medesimo stabile vi siano più appartamenti in cui è esercitata la prostituzione, indipendentemente dal numero di persone che la esercitano all'interno dello stesso appartamento. In tal caso tutti gli appartamenti devono chiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 6. Il Consiglio di Stato ne stabilisce i dettagli.

Capitolo quarto Tasse

Art. 15

Tasse

Le decisioni concernenti il rilascio, il rifiuto, il rinnovo o la revoca dell'autorizzazione sono soggette al prelevamento di una tassa a copertura dei costi da fr. 50.- a fr. 1'000.-.

Capitolo quinto Prevenzione sanitaria, informazione e assistenza

Art. 16

Difesa della salute pubblica

¹Al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e del singolo individuo, lo Stato promuove, finanzia e sostiene l'informazione volta a sensibilizzare sulle possibili conseguenze sanitarie legate al fenomeno della prostituzione. Esso collabora con enti pubblici o privati senza scopo di lucro, preposti all'aiuto e al sostegno di persone che esercitano la prostituzione, alla prevenzione dal contagio di malattie sessualmente trasmissibili e alla promozione della salute. Rimane riservata la responsabilità personale del cliente e di chi esercita la prostituzione in caso di contagio da malattie sessualmente trasmissibili.

²Il Cantone può subsidiare i progetti o le attività presentati e gestiti dai summenzionati enti, tramite un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo.

³Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti e la procedura per l'ottenimento del sussidio.

Art. 17

Aiuto alle persone nella condizione di sfruttamento

¹Le persone che esercitano la prostituzione in Ticino possono rivolgersi gratuitamente agli enti designati dal Consiglio di Stato, che prestano loro una consulenza di natura psicologica, sociale, sanitaria e legale, per aiutarle ad uscire dalla condizione di sfruttamento.

²Tutte le persone che prestano assistenza conformemente al cpv. 1 sono tenute al segreto professionale.

Art. 18

Lotta alla tratta degli esseri umani

¹Il Cantone mette in atto tutte le misure necessarie per combattere la tratta degli esseri umani attraverso un dispositivo che preveda:

- a) l'identificazione delle potenziali vittime e delle situazioni a rischio;
- b) la presa a carico delle vittime (consulenza psicosociale e giuridica);
- c) la concessione di un periodo di riflessione di 30 giorni alle vittime ai fini della denuncia;
- d) la concessione di un permesso di soggiorno per la durata del processo e il riconoscimento di uno statuto legale duraturo nel tempo al fine di garantire alle vittime adeguata protezione;
- e) l'identificazione di un luogo protetto per il soggiorno delle vittime;
- f) il finanziamento del soggiorno delle vittime a corto e medio termine;
- g) la collaborazione tra le autorità giudiziarie e gli enti d'aiuto.

²I membri delle autorità di polizia, di giustizia e dell'Ufficio immigrazioni ricevono una formazione continua sul tema della tratta degli esseri umani. All'interno di questi uffici vengono designati collaboratrici e collaboratori specializzati nella trattazione di casi di tratta.

³Il Cantone designa un servizio di aiuto alle vittime di tratta e ne sostiene finanziariamente l'attività.

Art. 19

Facoltà degli enti

Gli enti designati dal Consiglio di Stato che svolgono i compiti previsti agli art. 16 e 17 hanno diritto di accedere ai locali in cui viene esercitata la prostituzione e possono disporre al riguardo delle informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei loro compiti.

Capitolo sesto Controlli

Art. 20

Diritto d'ispezione La Polizia cantonale e, su sua delega, la Polizia comunale, come pure i competenti funzionari dell'autorità cantonale possono, in ogni momento, eseguire controlli nei locali in cui si esercita o si ritiene sia esercitata la prostituzione, al fine di accertare l'identità delle persone che si trovano all'interno e verificare il rispetto della presente legge.

Art. 21

Idoneità della struttura ¹Le autorità competenti possono procedere in ogni momento a verificare l'idoneità della struttura soggetta all'autorizzazione.

²Il diritto d'ispezione si estende a tutti i locali della struttura soggetta all'autorizzazione ai sensi della legge e agli appartamenti.

Capitolo settimo Collaborazione e assistenza amministrativa tra autorità

Art. 22

Collaborazione e assistenza ¹Le autorità competenti per l'applicazione della presente legge si assistono vicendevolmente nell'adempimento dei loro compiti, scambiandosi tempestivamente le informazioni utili e necessarie ai fini di un'applicazione coerente ed efficace della presente legge.

²Le altre autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata delle autorità competenti, tutte le informazioni utili e necessarie all'applicazione della presente legge.

³Esse segnalano inoltre d'ufficio alle autorità competenti tutti i casi constatati nella loro attività che possono dare adito a un intervento o ad una revoca ai sensi dell'art. 25 della presente legge.

⁴Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano alle autorità competenti, una volta cresciute in giudicato, le sentenze e i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti inconciliabili con l'attività autorizzata.

Art. 23

Trasmissione a organi pubblici da parte della Polizia cantonale ¹La Polizia cantonale trasmette d'ufficio alle autorità fiscali, al Medico cantonale, alle assicurazioni sociali e alle autorità competenti in materia di lavoro e immigrazione, le informazioni e i dati, compresi quelli meritevoli di particolare protezione, idonei e necessari all'adempimento dei rispettivi compiti legali.

²Il regolamento d'applicazione disciplina, segnatamente, i dati personali che possono essere elaborati dalla Polizia cantonale e trasmessi alle altre autorità interessate, le modalità d'accesso alle informazioni come pure l'organizzazione e la gestione del registro cantonale per l'esercizio della prostituzione e l'apertura dei locali erotici.

³Per quanto non disciplinato dalla legge o dal regolamento fanno stato le disposizioni della Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla Polizia cantonale e dalle Polizie comunali (LPDPPol) del 13 dicembre 1999.

Capitolo ottavo Pubblicità

Art. 24

Pubblicità

¹Ogni forma di comunicazione al pubblico di un locale erotico deve essere accompagnata dalla seguente formulazione: "locale autorizzato all'esercizio secondo la LProst".

²È fatto divieto di utilizzare la formulazione di cui al cpv. 1 a locali non autorizzati ai sensi della presente legge.

³La pubblicità dell'attività della prostituzione mediante cartellonistica stradale all'interno dei perimetri definiti dai Comuni è vietata.

⁴Rimane riservata l'applicazione della Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007.

Capitolo nono Sanzioni

Art. 25

Revoca

L'autorizzazione a gestire un locale erotico è revocata:

- a) se sono state rilasciate sulla base di indicazioni inveritiere;
- b) in caso di grave o ripetuta violazione della legge o del regolamento;
- c) in caso di mancato pagamento degli oneri sociali e delle imposte;
- d) in caso di mancata trattenuta dell'imposta dovuta dalle persone che esercitano la prostituzione ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 lett. i) e lett. j) nLProst;
- e) in caso di mancato versamento, entro il 1. di ogni mese, dell'imposta trattenuta all'autorità fiscale ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 lett. i) e lett. j) nLProst.

Capitolo decimo Rimedi di diritto

Art. 26

Ricorso La procedura ricorsuale è disciplinata dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Capitolo undicesimo Disposizione penale

Art. 27

Multa ¹Le infrazioni alla presente legge e al regolamento di applicazione sono punite con una multa da un minimo di fr. 200.- a un massimo di fr. 40'000.-.

²Al contravventore residente all'estero può essere chiesto un'anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa.

³Le infrazioni sono perseguite dal Dipartimento; è applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Capitolo dodicesimo Disposizioni finali, transitorie e abrogative

Art. 28

Regolamento di applicazione Al Consiglio di Stato è delegata la competenza per emanare le necessarie disposizioni d'esecuzione e designa le autorità competenti preposte all'applicazione della presente legge.

Art. 29

Abrogazione La legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 è abrogata.

Art. 30

Norma transitoria Le persone fisiche o giuridiche che hanno ottenuto un'autorizzazione comunale per l'apertura e la gestione di un locale erotico, sono tenute a richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 5, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Se chi ne fa richiesta rende verosimile l'esistenza dei presupposti all'autorizzazione, viene concessa per questi locali un'autorizzazione provvisoria.

Art. 31

Entrata in vigore ¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 16 gennaio 2013 n. 6734 del Consiglio di Stato;
- visto il messaggio aggiuntivo 4 novembre 2015 n. 6734A del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 22 novembre 2017 n. 6734R-6734AR della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 è modificata come segue:

Art. 18

**Esercizi nelle case
da gioco e nei locali
erotici**

Gli esercizi ubicati in una casa da gioco o in un locale erotico ai sensi della legge sull'esercizio della prostituzione del possono rimanere aperti durante gli stessi orari di attività di questi ultimi.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

ALLEGATO A

La seguente tabella permette di evidenziare le modifiche alla LProst proposte dalla Commissione della legislazione rispetto alla formulazione prevista dal Consiglio di Stato nel Messaggio aggiuntivo n. 6734A del 4 novembre 2015. Si rinuncia invece al confronto con il testo legislativo proposto dal Messaggio n. 6734 del 16 gennaio 2013, ritenuto che quest'ultimo sia in ogni caso da ritenersi superato in seguito al licenziamento del Messaggio aggiuntivo.

LProst - Proposta del Consiglio di Stato (M6734A)	LProst - Proposta della Commissione della legislazione
Capitolo primo Disposizioni generali	Capitolo primo Disposizioni generali
<p>Art. 1 Scopo e campo d'applicazione</p> <p>La legge ha lo scopo di:</p> <p>a) arginare il fenomeno della prostituzione illecita;</p> <p>b) proteggere dallo sfruttamento e dalla violenza le persone che esercitano la prostituzione, tutelandone la libertà di azione e di decisione;</p> <p>c) disciplinare l'esercizio della prostituzione attraverso l'istituzione di un regime di autorizzazione, in modo da salvaguardare la popolazione dalle ripercussioni negative che ne derivano;</p> <p>d) favorire l'adozione di misure di prevenzione, sociali e sanitarie, nonché di informazione del pubblico e di chi esercita la prostituzione.</p>	<p>Art. 1 Scopo e campo di applicazione</p> <p>¹La legge ha lo scopo di:</p> <p>a) <i>Invariato</i></p> <p>b) <i>Invariato</i></p> <p>c) disciplinare l'esercizio della prostituzione allo scopo di salvaguardare la popolazione dalle ripercussioni negative che ne derivano;</p> <p>d) favorire l'adozione di misure preventive, sociosanitarie e di promozione della salute, nonché d'informazione del pubblico e di chi esercita la prostituzione.</p> <p>²La presente legge si applica all'esercizio della prostituzione, indipendentemente dalle modalità e dai luoghi in cui è svolto.</p>
<p>Art. 2 Definizioni</p> <p>¹È considerata prostituzione ai sensi della legge ogni attività volta a mettere a disposizione il proprio corpo o a praticare manipolazioni del corpo dei clienti, occasionalmente o per mestiere, con o senza congiunzione carnale, per il loro piacere sessuale in cambio di denaro o di altri vantaggi economici. L'acquisizione dei clienti è considerata esercizio della prostituzione.</p> <p>²È considerato locale erotico ai sensi della legge uno spazio chiuso, formato da uno o più vani costituenti un'unità, che viene destinato in modo esclusivo o assieme ad altri usi all'esercizio della prostituzione.</p>	<p>Art. 2 Definizioni</p> <p>¹<i>Invariato</i></p> <p>²<i>Invariato</i></p>

LProst - Proposta del Consiglio di Stato (M6734A)	LProst - Proposta della Commissione della legislazione
	³ Il gerente è la persona fisica o giuridica responsabile della gestione del locale erotico, al quale è rilasciata l'autorizzazione prevista a tale scopo.
<p>Art. 4 Luoghi vietati all'esercizio della prostituzione a) Prostituzione di strada</p> <p>¹L'esercizio della prostituzione di strada è vietato in tutti i luoghi dove questa può turbare l'ordine pubblico o la quiete pubblica, segnatamente, all'aperto ed in tutti i luoghi, anche su suolo privato, visibili al pubblico. In particolare, è vietato in prossimità di scuole, ospedali e case per anziani, luoghi di culto riconosciuti, cimiteri, fermate di mezzi di trasporto pubblici ed edifici pubblici aperti al pubblico. I Municipi possono stabilire mediante ordinanza altri luoghi e le distanze in cui la prostituzione all'aperto è vietata.</p> <p>b) Prostituzione nelle zone residenziali</p> <p>²L'esercizio della prostituzione è vietato nelle zone che il piano regolatore destina in misura preponderante all'abitazione.</p>	<p>Art. 3 Luoghi vietati all'esercizio della prostituzione a) Prostituzione di strada</p> <p>¹L'esercizio della prostituzione di strada è vietato in tutti i luoghi e nei momenti in cui questa può turbare l'ordine o la quiete pubblica, segnatamente all'aperto ed in tutti i luoghi, anche su suolo privato, visibili al pubblico. In particolare, è vietato in prossimità di scuole, ospedali e case per anziani, luoghi di culto riconosciuti, cimiteri, fermate di mezzi di trasporto pubblici, edifici pubblici aperti al pubblico e parchi gioco.</p> <p>²I Municipi possono stabilire mediante ordinanza altri luoghi e le distanze in cui la prostituzione all'aperto è vietata.</p> <p>b) Prostituzione nelle zone residenziali</p> <p>³L'esercizio della prostituzione è vietato nelle zone che il piano regolatore destina in misura preponderante all'abitazione.</p>
	<p>Capitolo secondo Esercizio della prostituzione</p>
<p>Art. 8 Autorizzazione all'esercizio della prostituzione – condizioni, validità, revoca</p> <p>¹L'autorizzazione all'esercizio della prostituzione è rilasciata alle singole persone fisiche che dimostrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di essere maggiorenni e capaci di discernimento; b) di essere in possesso di un certificato medico attestante che si sono sottoposte ad una consulenza medica a scopo preventivo, volta ad informarle in merito ai rischi sanitari connessi con l'attività che intendono esercitare; c) di disporre di una copertura assicurativa in caso di malattia; d) di essere, se necessario, in possesso dell'autorizzazione richiesta dalla legislazione sugli stranieri per esercitare l'attività; 	<p>Art. 4 Notifica</p> <p>¹Ogni persona che esercita la prostituzione o che ha l'intenzione di farlo deve annunciarsi senza indugio alla polizia cantonale.</p>

LProst - Proposta del Consiglio di Stato (M6734A)	LProst - Proposta della Commissione della legislazione
<p>e) di non avere precedenti penali incompatibili con l'attività che intendono esercitare negli ultimi cinque anni.</p> <p>²L'autorizzazione vale un anno ed è rinnovabile con la procedura della notifica. Può essere assoggettata a condizioni e oneri come pure può essere ridotta per giustificati motivi.</p> <p>³L'autorizzazione è revocata se non sono più dati i presupposti del rilascio.</p>	<p>²La polizia cantonale costituisce e custodisce gli incarti che sono necessari per l'esecuzione dei suoi compiti ed informa tempestivamente la Divisione delle contribuzioni e il Medico cantonale.</p>
<p>Art. 9 Registro cantonale delle persone autorizzate ad esercitare la prostituzione</p> <p>¹Il Dipartimento gestisce un registro cantonale delle persone autorizzate ad esercitare la prostituzione. Il registro può essere tenuto anche in forma elettronica.</p> <p>²Ogni persona autorizzata ad esercitare la prostituzione viene iscritta nel registro. L'iscrizione viene cancellata non appena la persona interessata comunica al Dipartimento di aver cessato l'attività oppure quando l'autorizzazione decade o è revocata.</p> <p>³Il regolamento di applicazione disciplina i particolari, segnatamente i dati contenuti, i diritti di accesso al registro, la conservazione e la distribuzione dei dati, come pure le misure tecniche e organizzative per garantire la protezione e la sicurezza dei dati. Il registro cantonale non può comunque contenere dati clinici o sanitari relativi alla singola persona, ma unicamente l'indicazione del medico che ha fornito la consulenza prescritta per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della prostituzione. Per quanto non disciplinato dalla legge o dal regolamento, fa stato quanto prescritto dalla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1999.</p>	<p>Art. 5 Registro cantonale</p> <p>¹La polizia cantonale gestisce un registro concernente le persone annunciate, i locali erotici e i gerenti in conformità con la legislazione in materia di protezione dei dati.</p> <p>²Il regolamento ne disciplina i particolari.</p>

LProst - Proposta del Consiglio di Stato (M6734A)	LProst - Proposta della Commissione della legislazione
	Capitolo terzo Locale erotico
<p>Art. 10 Autorizzazione per la gestione di un locale erotico</p> <p>¹Il locale erotico può essere aperto e gestito soltanto con l'autorizzazione rilasciata dal Dipartimento.</p> <p>²L'autorizzazione per la gestione di un locale erotico è rilasciata a persone fisiche o giuridiche che dimostrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che il locale dispone della licenza edilizia attestante che può essere destinato all'esercizio della prostituzione; b) che nella misura in cui fornisce anche un servizio di ristorazione e/o di alloggio, il locale dispone dell'autorizzazione quale esercizio pubblico; c) che qualora sia esercitata contemporaneamente un'attività accessoria, siano parimenti ossequiati i requisiti richiesti in tale ambito; d) che il locale dispone del certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dal competente servizio cantonale; e) che la gestione del locale è affidata a un gerente in possesso dei requisiti fissati dall'art. 14; f) che i compensi richiesti per la messa a disposizione dei locali e per la fornitura di eventuali altri servizi alle persone che li utilizzano allo scopo di esercitarvi la prostituzione non sono eccessivi. <p>³L'autorizzazione è personale, non è trasferibile ed è vincolata a determinati spazi di un edificio, che formano un'unità funzionale. Può essere subordinata a condizioni ed oneri.</p>	<p>Art. 6 Autorizzazione</p> <p>¹Un locale erotico può essere aperto e gestito soltanto previo ottenimento dell'autorizzazione.</p> <p>²L'autorizzazione è rilasciata dal Dipartimento competente designato dal Consiglio di Stato.</p> <p>³L'autorizzazione per la gestione di un locale erotico è rilasciata a persone fisiche o giuridiche in grado di dimostrare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il locale dispone della licenza edilizia attestante che può essere destinato all'esercizio della prostituzione; b) nella misura in cui fornisce anche un servizio di ristorazione e/o di alloggio, il locale dispone dell'autorizzazione quale esercizio pubblico; c) qualora sia esercitata contemporaneamente un'attività accessoria, siano parimenti ossequiati i requisiti richiesti in tale ambito; d) il locale dispone del certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dal competente servizio cantonale; e) la gestione del locale è affidata a un gerente in possesso dei requisiti di legge. f) <i>Abrogato.</i> <p>⁴L'autorizzazione è personale, non è trasferibile ed è vincolata a determinati spazi di un edificio, che formano un'unità funzionale. Il rilascio dell'autorizzazione e il suo rinnovo possono essere assoggettati a condizioni e oneri.</p> <p>⁵Se l'autorizzazione è rilasciata a una persona giuridica, essa deve avere la propria sede in Svizzera e deve essere designata una persona fisica, designata in qualità di responsabile. Nel caso in cui la persona giuridica sia una società anonima, essa deve disporre esclusivamente di azioni nominative.</p> <p>⁶L'autorizzazione è rilasciata la prima volta per la durata di due anni ed è rinnovabile ogni due anni.</p>

LProst - Proposta del Consiglio di Stato (M6734A)	LProst - Proposta della Commissione della legislazione
<p>⁴L'autorizzazione è rilasciata per la durata di due anni ed è rinnovabile per ulteriori periodi di due anni. Può essere ridotta qualora circostanze particolari o accadimenti specifici dovessero richiederlo.</p> <p>⁵L'autorizzazione viene esposta in maniera visibile all'entrata del locale.</p>	<p>La durata della sua validità può essere ridotta in presenza di giustificati motivi, o revocata se i presupposti per il suo rilascio vengono a mancare.</p> <p>⁷L'autorizzazione deve essere esposta in maniera visibile all'entrata del locale. Negli appartamenti, essa può anche essere posta all'interno.</p> <p>⁸La polizia cantonale gestisce un registro dei locali erotici e dei loro gerenti.</p>
<p>Art. 5 Accesso ai locali</p> <p>L'accesso ai locali erotici è vietato ai minorenni ai sensi del Codice civile svizzero.</p>	<p>Art. 7 Accesso ai locali</p> <p><i>Invariato.</i></p>
<p>Art. 6 Orari d'esercizio</p> <p>I locali erotici possono essere aperti durante gli orari fissati dalla licenza edilizia, in nessun caso prima delle 10:00 o dopo le 03:00. Il Municipio può ridurre gli orari, previa diffida, in caso di ripetute turbative della quiete pubblica e dell'ordine pubblico, tuttavia non ad un orario che precede la 01:00.</p>	<p>Art. 8 Orari d'esercizio</p> <p><i>Invariato.</i></p>
<p>Art. 7 Attività accessorie</p> <p>¹I locali erotici possono offrire anche servizi di ristorazione e di alloggio se risultano soddisfatti i presupposti per l'apertura e la gestione di un esercizio pubblico prescritti dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1 giugno 2010. Devono comunque essere qualificati e presentarsi in pubblico come tali.</p> <p>²Qualora in un locale erotico venisse esercitata un'ulteriore attività collaterale disciplinata da specifiche norme settoriali, tali norme devono essere parimenti ossequiate.</p>	<p>Art. 9 Attività accessorie</p> <p>¹<i>Invariato.</i></p> <p>²Qualora in un locale erotico fossero esercitate ulteriori attività collaterali disciplinate da specifiche norme settoriali, tali disposizioni devono essere parimenti ossequiate.</p>
<p>Art. 14 Gerente del locale erotico</p> <p>¹Il gerente del locale erotico:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) deve disporre dell'esercizio dei diritti civili; b) deve essere di nazionalità svizzera o se straniero in possesso dell'autorizzazione per esercitare un'attività lucrativa in Svizzera; c) deve presentare sufficienti garanzie di corretto adempimento dell'attività; in particolare, non deve aver subito 	<p>Art. 10 Gerente del locale erotico</p> <p><i>Invariato.</i></p>

LProst - Proposta del Consiglio di Stato (M6734A)	LProst - Proposta della Commissione della legislazione
<p>condanne per reati inconciliabili con l'attività di gerente di locale erotico in Svizzera o all'estero negli ultimi cinque anni;</p> <p>d) deve essere solvibile; in particolare, non deve essere in stato di fallimento, trovarsi in stato d'insolvenza comprovato da attestati di carenza beni o versare in una situazione economica che pregiudica la sua indipendenza;</p> <p>e) non deve essere stato oggetto, negli ultimi cinque anni, di revoche dell'autorizzazione per la gestione di un locale erotico o di un esercizio pubblico;</p> <p>f) deve avere diritto di firma ed essere iscritto a registro di commercio.</p> <p>²Non adempie altresí ai requisiti di cui al cpv. 1 lett. c) chi in altro modo rappresenti o abbia rappresentato una grave minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici sia in Svizzera che all'estero.</p> <p>³Chi intende qualificarsi come gerente deve presentare un estratto del casellario giudiziale (o simili) del Paese o dei Paesi ove ha avuto il proprio domicilio nel corso degli ultimi cinque anni. Al responsabile che non ha avuto domicilio in Svizzera nel corso degli ultimi cinque anni, spetta anche la prova del domicilio nei Paesi per i quali presenta l'estratto del casellario giudiziale (o simili).</p>	
<p>Art. 15 Doveri del gerente</p> <p>¹Il gerente del locale erotico assicura l'esercizio del locale conforme alla legge.</p> <p>²In particolare:</p> <p>a) garantisce la sua costante presenza nel locale durante gli orari di apertura;</p> <p>b) accerta che tutte le persone in attività nel locale siano in regola con la legislazione in materia di stranieri;</p> <p>c) controlla regolarmente che le persone in attività nel locale dispongano dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 8;</p> <p>d) assicura che tutte le persone in attività nel locale siano in possesso dei documenti di identità e svolgano la loro attività in piena libertà, senza subire alcuna forma di coercizione o di sfruttamento;</p>	<p>Art. 11 Responsabilità e doveri del gerente</p> <p>¹Il gerente è responsabile della gestione del locale erotico e ne assicura una conduzione conforme alla legge.</p> <p>²Il gerente è tenuto in particolare a:</p> <p>a) garantire la sua costante presenza nel locale durante gli orari di apertura e la sua reperibilità;</p> <p>b) accertare che tutte le persone in attività nel locale siano in regola con la legislazione in materia di stranieri;</p> <p>c) assicurare che tutte le persone in attività nel locale siano in possesso dei documenti di identità e svolgano la loro attività in piena libertà, senza subire alcuna forma di coercizione o di sfruttamento;</p>

LProst - Proposta del Consiglio di Stato (M6734A)	LProst - Proposta della Commissione della legislazione
<p>e) tiene un registro costantemente aggiornato indicante l'identità delle persone che esercitano la prostituzione nel locale, i servizi forniti e i compensi richiesti;</p> <p>f) assicura il mantenimento dell'ordine nel locale e di condizioni igienico-sanitarie impeccabili;</p> <p>g) garantisce la disponibilità gratuita di adeguati mezzi di prevenzione, incoraggiandone l'uso;</p> <p>h) espone la documentazione messa a disposizione dal Cantone e dagli enti di cui all'art. 19.</p> <p>²Il gerente è tenuto a segnalare senza indugio alle competenti autorità situazioni che potrebbero originare inchieste penali.</p> <p>³In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il gerente deve essere immediatamente sostituito da un supplente in grado di assumersi i compiti demandati dalla presente legge e dal regolamento di applicazione. Tale persona deve essere celermente notificata al Dipartimento ed essere in possesso dei requisiti dell'art. 14.</p>	<p>d) tenere un registro costantemente aggiornato indicante l'identità delle persone che esercitano la prostituzione nel locale, i servizi forniti e i compensi richiesti;</p> <p>e) assicurare il mantenimento dell'ordine nel locale e di condizioni igienico-sanitarie impeccabili;</p> <p>f) assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico nelle zone adiacenti il locale;</p> <p>g) garantire la disponibilità gratuita di adeguati mezzi di prevenzione, incoraggiandone l'uso;</p> <p>h) esporre la documentazione informativa e di promozione della salute, messa a disposizione dal Cantone e dagli enti preposti da quest'ultimo designati;</p> <p>i) ha l'obbligo di trattenere giornalmente l'imposta dovuta dalle persone che esercitano la prostituzione, conformemente al Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche;</p> <p>j) ha l'obbligo di versare entro il 1. di ogni mese le imposte trattenute ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. i) all'autorità fiscale competente.</p> <p>²<i>Invariato.</i></p> <p>³In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il gerente deve essere immediatamente sostituito da un supplente in grado di assumersi i compiti demandati dalla presente legge e dal regolamento di applicazione. Tale persona deve essere celermente notificata al Dipartimento ed essere in possesso dei requisiti dell'art. 10.</p>
<p>Art. 11 Revoca dell'autorizzazione e chiusura</p> <p>¹L'autorizzazione è revocata se non sono più dati i presupposti del rilascio.</p> <p>²In caso di revoca il Dipartimento ordina la chiusura del locale erotico, con conseguente revoca di ogni altra eventuale autorizzazione rilasciata in relazione agli spazi, con particolare riferimento alla Lear.</p>	<p>Art. 12 Revoca dell'autorizzazione e chiusura</p> <p>¹L'autorizzazione per la gestione di un locale erotico è revocata se non sono più dati i presupposti per il rilascio.</p> <p>²In caso di revoca, il Dipartimento ordina la chiusura del locale erotico e, se le condizioni poste dalle rispettive leggi non sono più adempiute, anche le autorizzazioni rilasciate per attività accessorie e collaterali sono revocate.</p>

LProst - Proposta del Consiglio di Stato (M6734A)	LProst - Proposta della Commissione della legislazione
<p>Art. 12 Estinzione dell'autorizzazione</p> <p>¹L'incapacità civile o il decesso della persona autorizzata alla gestione comporta l'estinzione dell'autorizzazione.</p> <p>²L'incapacità civile o il decesso del gerente comporta l'estinzione dell'autorizzazione per la gestione, qualora non venga sostituito entro cinque giorni con una persona che ossequia quanto stabilito dall'art. 14.</p>	<p>Art. 13 Estinzione dell'autorizzazione</p> <p>L'incapacità civile o il decesso del gerente comporta l'estinzione dell'autorizzazione per la gestione, qualora non venga sostituito entro cinque giorni con una persona che ossequia quanto stabilito dall'art. 10.</p>
<p>Art. 13 Appartamenti</p> <p>¹Chi esercita a titolo individuale in locali di sua proprietà o in locazione, non necessita dell'autorizzazione di cui all'art. 10 cpv. 1 purché non vi sia condivisione di spazi.</p> <p>²I locali rimangono soggetti ai controlli di cui agli art. 20 e 21.</p> <p>³L'accesso agli enti della rete d'aiuto designati dal Consiglio di Stato deve essere garantito.</p>	<p>Art. 14 Appartamenti</p> <p>¹Purché non vi sia condivisione degli spazi con altre persone che esercitano la stessa attività, non è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 6:</p> <p>a) se chi esercita l'attività della prostituzione lo fa a titolo individuale, in locali di sua proprietà o per i quali vanta dei diritti d'uso;</p> <p>b) se una persona non mette a disposizione più di un appartamento destinato all'esercizio della prostituzione e questa attività è esercitata unicamente dalla persona alla quale il locale è messo a disposizione.</p> <p>²<i>Invariato.</i></p> <p>³<i>Invariato.</i></p> <p>⁴L'esercizio della prostituzione in tali locali va notificato al Dipartimento. Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità.</p> <p>⁵L'eccezione prevista dal cpv. 1 non vale nel caso in cui nel medesimo stabile vi siano più appartamenti in cui è esercitata la prostituzione, indipendentemente dal numero di persone che la esercitano all'interno dello stesso appartamento. In tal caso tutti gli appartamenti devono chiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 6. Il Consiglio di Stato ne stabilisce i dettagli.</p>
<p>Capitolo quarto Tasse</p>	<p>Capitolo quarto Tasse</p>
<p>Art. 16</p> <p>Le decisioni concernenti il rilascio, il rifiuto, il rinnovo o la revoca dell'autorizzazione sono soggette al prelevamento di una tassa a copertura dei costi da fr. 50.- a fr. 1'000.-.</p>	<p>Art. 15</p> <p><i>Invariato.</i></p>

LProst - Proposta del Consiglio di Stato (M6734A)	LProst - Proposta della Commissione della legislazione
Capitolo quinto Prevenzione sanitaria e assistenza	Capitolo quinto Prevenzione sanitaria, informazione e assistenza
Art. 17 Difesa della salute pubblica ¹ Riservata la responsabilità personale del cliente e di chi esercita la prostituzione nell'ambito della prevenzione del contagio di malattie sessualmente trasmissibili, lo Stato promuove, finanzia e sostiene l'informazione e la sensibilizzazione sulle conseguenze legate al fenomeno della prostituzione e promuove campagne di prevenzione sanitaria allo scopo di ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e del singolo. ² Lo Stato collabora a questo scopo con associazioni indipendenti il cui compito è l'aiuto e il sostegno alle persone che esercitano la prostituzione, la prevenzione del contagio di malattie sessualmente trasmissibili e la promozione della salute	Art. 16 Difesa della salute pubblica ¹ Al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e del singolo individuo, lo Stato promuove, finanzia e sostiene l'informazione volta a sensibilizzare sulle possibili conseguenze sanitarie legate al fenomeno della prostituzione. Esso collabora con enti pubblici o privati senza scopo di lucro, preposti all'aiuto e al sostegno di persone che esercitano la prostituzione, alla prevenzione dal contagio di malattie sessualmente trasmissibili e alla promozione della salute. Rimane riservata la responsabilità personale del cliente e di chi esercita la prostituzione in caso di contagio da malattie sessualmente trasmissibili. ² Il Cantone può sussidiare i progetti o le attività presentati e gestiti dai summenzionati enti, tramite un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo. ³ Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti e la procedura per l'ottenimento del sussidio.
Art. 18 Aiuto alle persone nella condizione di sfruttamento ¹ Le persone dedite alla prostituzione in Ticino possono rivolgersi gratuitamente ad enti designati dal Consiglio di Stato che prestano loro consulenza di natura psicologica, sociale, sanitaria e legale per aiutarle ad uscire dalla condizione di sfruttamento. ² Tutte le persone che prestano assistenza conformemente al cpv. 1 sono tenute al segreto professionale.	Art. 17 Aiuto alle persone nella condizione di sfruttamento ¹ Le persone che esercitano la prostituzione in Ticino possono rivolgersi gratuitamente agli enti designati dal Consiglio di Stato, che prestano loro una consulenza di natura psicologica, sociale, sanitaria e legale, per aiutarle ad uscire dalla condizione di sfruttamento. ² <i>Invariato.</i>
<i>Nuovo.</i>	Art. 18 Lotta alla tratta degli esseri umani ¹ Il Cantone mette in atto tutte le misure necessarie per combattere la tratta degli esseri umani attraverso un dispositivo che preveda: a) L'identificazione delle potenziali vittime e delle situazioni a rischio b) La presa a carico delle vittime (consulenza psico-sociale e giuridica)

LProst - Proposta del Consiglio di Stato (M6734A)	LProst - Proposta della Commissione della legislazione
	<p>c) La concessione di un periodo di riflessione di 30 giorni alle vittime ai fini della denuncia</p> <p>d) La concessione di un permesso di soggiorno per la durata del processo e il riconoscimento di uno statuto legale duraturo nel tempo al fine di garantire alle vittime adeguata protezione</p> <p>e) L'identificazione di un luogo protetto per il soggiorno delle vittime</p> <p>f) Il finanziamento del soggiorno delle vittime a corto e medio termine</p> <p>g) La collaborazione tra le autorità giudiziarie e gli enti d'aiuto</p> <p>²I membri delle autorità di polizia, di giustizia e dell'Ufficio immigrazioni ricevono una formazione continua sul tema della tratta degli esseri umani. All'interno di questi uffici vengono designati collaboratrici e collaboratori specializzati nella trattazione di casi di tratta.</p> <p>³Il Cantone designa un servizio di aiuto alle vittime di tratta e ne sostiene finanziariamente l'attività.</p>
<p>Art. 19 Facoltà degli enti</p> <p>Gli enti indicati dal Consiglio di Stato che svolgono i compiti previsti agli art. 17 e 18 hanno diritto di accedere ai locali e di disporre, al riguardo, delle necessarie informazioni.</p>	<p>Art. 19 Facoltà degli enti</p> <p>Gli enti designati dal Consiglio di Stato che svolgono i compiti previsti agli art. 15 e 16 hanno diritto di accedere ai locali in cui viene esercitata la prostituzione e possono disporre al riguardo delle informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei loro compiti.</p>
<p>Capitolo sesto Controlli</p>	<p>Capitolo sesto Controlli</p>
<p>Art. 20 Diritto di ispezione</p> <p>La Polizia cantonale e, su sua delega, i Corpi di Polizia comunale strutturati, come pure i funzionari dell'autorità cantonale possono in ogni momento eseguire controlli nei locali in cui si esercita o si ritiene venga esercitata la prostituzione al fine di accertare l'identità delle persone che si trovano all'interno e verificare il rispetto della presente legge.</p>	<p>Art. 20 Diritto d'ispezione</p> <p>La polizia cantonale e, su sua delega, la polizia comunale, come pure i competenti funzionari dell'autorità cantonale possono, in ogni momento, eseguire controlli nei locali in cui si esercita o si ritiene sia esercitata la prostituzione, al fine di accertare l'identità delle persone che si trovano all'interno e verificare il rispetto della presente legge</p>
<p>Art. 21 Idoneità della struttura</p> <p>¹Le autorità competenti possono procedere in ogni momento a verificare l'idoneità della struttura soggetta all'autorizzazione.</p>	<p>Art. 21 Idoneità della struttura</p> <p>¹<i>Invariato</i></p>

LProst - Proposta del Consiglio di Stato (M6734A)	LProst - Proposta della Commissione della legislazione
² Il diritto di ispezione di cui all'art. 20 e di cui al presente articolo si estende a tutti i locali della struttura soggetta all'autorizzazione ai sensi della legge.	² Il diritto d'ispezione si estende a tutti i locali della struttura soggetta all'autorizzazione ai sensi della legge e agli appartamenti.
Capitolo settimo Assistenza tra autorità	Capitolo settimo Collaborazione e assistenza amministrativa tra autorità
Art. 22 Collaborazione e assistenza ¹ Le autorità competenti per l'applicazione della presente legge si assistono vicendevolmente scambiandosi tempestivamente le informazioni e le decisioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per assicurare un'applicazione coerente ed efficace della presente legge. ² Le altre autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata delle autorità competenti, quelle informazioni che nel caso concreto possono essere utili per l'applicazione della presente legge. ³ Esse segnalano inoltre di propria iniziativa alle autorità competenti tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento. ⁴ Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano alle autorità competenti, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti inconciliabili con l'attività autorizzata.	Art. 22 Collaborazione e assistenza ¹ Le autorità competenti per l'applicazione della presente legge si assistono vicendevolmente nell'adempimento dei loro compiti, scambiandosi tempestivamente le informazioni utili e necessarie ai fini di un'applicazione coerente ed efficace della presente legge. ² Le altre autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata delle autorità competenti, tutte le informazioni utili e necessarie all'applicazione della presente legge. ³ Esse segnalano inoltre d'ufficio alle autorità competenti tutti i casi constatati nella loro attività che possono dare adito a un intervento o ad una revoca ai sensi dell'art. 25 della presente legge. ⁴ Invariato.
Art. 23 Trasmissione a organi pubblici da parte della Polizia cantonale ¹ La Polizia cantonale trasmette alle autorità fiscali, al Medico cantonale, alle assicurazioni sociali ed alle autorità competenti in materia di lavoro e immigrazione le informazioni ed i dati, compresi quelli meritevoli di particolare protezione, purché idonei e necessari all'adempimento dei rispettivi compiti legali. ² Il regolamento di applicazione disciplina, segnatamente, i dati personali che possono	Art. 23 Trasmissione a organi pubblici da parte della Polizia cantonale ¹ La polizia cantonale trasmette d'ufficio alle autorità fiscali, al Medico cantonale, alle assicurazioni sociali e alle autorità competenti in materia di lavoro e immigrazione, le informazioni e i dati, compresi quelli meritevoli di particolare protezione, idonei e necessari all'adempimento dei rispettivi compiti legali. ² Il regolamento d'applicazione disciplina, segnatamente, i dati personali che possono

LProst - Proposta del Consiglio di Stato (M6734A)	LProst - Proposta della Commissione della legislazione
<p>essere elaborati dalla Polizia cantonale e trasmessi alle altre autorità interessate, le modalità di autorizzazione come pure l'organizzazione e la gestione del registro cantonale per l'esercizio della prostituzione.</p> <p>³Per quanto non disciplinato dalla legge o dal regolamento fanno stato le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) del 13 dicembre 1999.</p>	<p>essere elaborati dalla Polizia cantonale e trasmessi alle altre autorità interessate, le modalità d'accesso alle informazioni come pure l'organizzazione e la gestione del registro cantonale per l'esercizio della prostituzione e l'apertura dei locali erotici.</p> <p>³<i>Invariato.</i></p>
Capitolo ottavo Intermediazione e pubblicità	Capitolo ottavo Pubblicità
Art. 24 Intermediazione	<i>Stralciato.</i>
<p>Art. 25 Pubblicità</p> <p>¹Ogni forma di comunicazione al pubblico viene accompagnata da una delle seguenti formulazioni:</p> <p>a) "autorizzata/o all'esercizio secondo la LProst", per la persona fisica autorizzata;</p> <p>b) "locale autorizzato all'esercizio secondo la LProst", per il locale autorizzato.</p> <p>²È fatto divieto di utilizzare una delle formulazioni di cui al cpv. 1 sia alle persone che non dispongono della necessaria autorizzazione, così come a locali non autorizzati ai sensi della presente legge.</p> <p>³È vietata la pubblicità al pubblico mediante cartellonistica stradale all'interno dei perimetri stabiliti dai Municipi secondo l'art. 4 cpv. 1.</p> <p>⁴Rimane riservata l'applicazione della legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007.</p>	<p>Art. 24 Pubblicità</p> <p>¹Ogni forma di comunicazione al pubblico di un locale erotico deve essere accompagnata dalla seguente formulazione: "locale autorizzato all'esercizio secondo la LProst".</p> <p>²È fatto divieto di utilizzare la formulazione di cui al cpv. 1 a locali non autorizzati ai sensi della presente legge.</p> <p>³La pubblicità dell'attività della prostituzione mediante cartellonistica stradale all'interno dei perimetri definiti dai Comuni è vietata.</p> <p>⁴<i>Invariato.</i></p>
<p>Capitolo nono Sanzioni</p> <p>Art. 26 Revoca</p> <p>Le autorizzazioni di cui agli art. 8 e 11 sono revocate:</p> <p>a) se sono state rilasciate sulla base di indicazioni inveritiere;</p>	<p>Capitolo nono Sanzioni</p> <p>Art. 25 Revoca</p> <p>L'autorizzazione a gestire un locale erotico è revocata:</p> <p>a) se sono state rilasciate sulla base di indicazioni inveritiere;</p>

LProst - Proposta del Consiglio di Stato (M6734A)	LProst - Proposta della Commissione della legislazione
<p>b) in caso di grave o ripetuta violazione della legge o del regolamento;</p> <p>c) in caso di mancato pagamento degli oneri sociali e delle imposte.</p>	<p>b) in caso di grave o ripetuta violazione della legge o del regolamento;</p> <p>c) in caso di mancato pagamento degli oneri sociali e delle imposte;</p> <p>d) in caso di mancata trattenuta dell'imposta dovuta dalle persone che esercitano la prostituzione ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 letti i);</p> <p>e) in caso di mancato versamento, entro il primo di ogni mese, dell'imposta trattenuta all'autorità fiscale ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. j).</p>
Capitolo decimo Rimedi di diritto	Capitolo decimo Rimedi di diritto
Art. 27 Ricorso La procedura ricorsuale è disciplinata dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.	Art. 26 Ricorso <i>Invariato.</i>
Capitolo undicesimo Disposizione penale	Capitolo undicesimo Disposizione penale
Art. 28 Multa ¹ Le infrazioni alla presente legge ed al regolamento di applicazione sono punite con una multa da un minimo di fr. 200.- ad un massimo di fr. 40'000.-. ² Al contravventore residente all'estero può essere chiesto un'anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa. ³ Le infrazioni sono perseguite dal Dipartimento; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.	Art. 27 Multa <i>Invariato.</i>
Capitolo dodicesimo Norme finali, transitorie e abrogative	Capitolo dodicesimo Disposizioni transitorie, finali e abrogative
Art. 29 Regolamento di applicazione Al Consiglio di Stato è delegata la competenza per emanare le necessarie disposizioni d'esecuzione e designa le autorità competenti preposte all'applicazione della presente legge.	Art. 28 Regolamento di applicazione <i>Invariato.</i>

LProst - Proposta del Consiglio di Stato (M6734A)	LProst - Proposta della Commissione della legislazione
<p>Art. 30 Abrogazione</p> <p>La legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 è abrogata.</p>	<p>Art. 29 Abrogazione</p> <p><i>Invariato.</i></p>
<p>Art. 31 Norma transitoria</p> <p>¹Le persone che sono già annunciate presso l'autorità conformemente ai disposti della legge sulla prostituzione del 25 giugno 2001, devono ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 8 entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Queste procedure non sottostanno a tasse.</p> <p>²Le persone fisiche o giuridiche che hanno ottenuto un'autorizzazione comunale per l'esercizio di un'attività legata alla prostituzione sul suolo comunale, devono richiedere entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'autorizzazione di cui all'art. 10. Se chi ne fa richiesta rende verosimile la sussistenza dei presupposti all'autorizzazione definitiva, viene concessa per questi locali un'autorizzazione provvisoria, fermo restando che all'interno del locale potranno esercitare unicamente persone autorizzate ai sensi dell'art. 8.</p>	<p>Art. 30 Norma transitoria</p> <p>¹Le persone fisiche o giuridiche che hanno ottenuto un'autorizzazione comunale per l'apertura e la gestione di un locale erotico, sono tenute a richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 5, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Se chi ne fa richiesta rende verosimile l'esistenza dei presupposti all'autorizzazione, viene concessa per questi locali un'autorizzazione provvisoria.</p>
<p>Art. 32 Entrata in vigore</p> <p>¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.</p> <p>²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.</p>	<p>Art. 31 Entrata in vigore</p> <p><i>Invariato.</i></p>

ALLEGATO B

SUNTO DEI LAVORI E DELLA SOTTOCOMMISSIONE LEGGE PROSTITUZIONE

Dicembre 2013

Considerazioni generali e Punti problematici

La necessità di una revisione della Legge è generalmente riconosciuta: la Legge attuale ha mostrato tutti i suoi limiti. Questo è stato sottolineato in particolare anche nelle audizioni di Serfilippi e Zambetti e delle associazioni di prevenzione. Alcune delle cose che la polizia oggi fa per cercare di colmare le lacune, in realtà non hanno base legale e se qualcuno vi si opponesse, otterrebbe ragione (ad esempio la richiesta di documenti quali una fotografia e contratto di locazione al momento dell'annuncio).

La nuova legge regola meglio quelle che sono le competenze della polizia, ad esempio per quanto riguarda la possibilità di controllare gli stabili legati all'esercizio della prostituzione (in particolare gli appartamenti e i saloni massaggi, in cui oggi la polizia non può intervenire se non con un mandato del ministero pubblico).

È stata sollevata anche la necessità di una maggiore centralizzazione delle competenze amministrative, oggi ripartite tra Cantone e Comuni. Oggi regna il caos (Nosedà, Serfilippi), il che complica il lavoro.

Le associazioni di prevenzione hanno per contro sottolineato le lacune nell'ambito della protezione di chi opera nel settore. La nLprost fa in questo alcuni passi avanti, ad esempio la definizione delle responsabilità che i gerenti devono assumersi (sicurezza, igiene, ...).

Aspetti problematici

1. Obiettivi della Legge

→ L'ordine degli obiettivi della Legge all'art. 1 dovrebbe essere rivisto:

Contenere gli effetti negativi della prostituzione, proteggere dallo sfruttamento, disciplinare l'esercizio.

2. Appartamenti

Parificando gli appartamenti ai locali erotici, e quindi pretendendo che sottostiano alla medesima procedura autorizzativa, la nLprost penalizza gli appartamenti e di fatto limita l'esercizio della prostituzione ai grandi postriboli (la procedura è complessa e costosa, i locali erotici non possono trovarsi in zona residenziale,...).

I grandi postriboli non necessariamente sono i luoghi più idonei a garantire il rispetto dei diritti e del benessere di chi esercita la prostituzione. Ci sono inoltre categorie di persone (donne di una certa età, omosessuali, transessuali) che non potrebbero lavorare in un locale erotico.

Sussistono peraltro dubbi anche sulla costituzionalità di tale norma: per un'attività svolta individualmente, l'obbligo di sottostare a tutte le prescrizioni della nLprost potrebbe non essere giustificato.

→ **La sottocommissione ritiene che il problema degli appartamenti non sia stato sufficientemente considerato nella nuova Legge. Se in un appartamento operano più persone, è giusto che vengano considerati locali erotici. Se vi opera una sola persona, no. Questo aspetto va rivisto, ed è un elemento centrale.**

3. Autorizzazione ad esercitare

Una maggiore regolamentazione è benvenuta e necessaria. Per evitare problemi con la Legge sul Mercato Interno, l'iter dovrà essere chiaramente specificato e distinguersi dalle pratiche autorizzative degli altri Cantoni.

→ **La sottocommissione ritiene che l'iter autorizzativo completo dovrebbe essere fatto una volta sola. Questo permette agli organi preposti una presa di contatto, che potrebbe portare benefici anche alle prostitute. Dopo di ciò l'autorizzazione dovrebbe essere rinnovata regolarmente tramite una semplice notifica (ad es. ogni 3 mesi). Questo permette un maggiore controllo rispetto ad oggi circa la presenza delle prostitute sul territorio cantonale.**

→ **La sottocommissione si chiede se non sia possibile risolvere il problema dei mancati introiti delle tassazioni con l'incasso di una cauzione al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione. Tema da approfondire.**

4. Controlli sanitari

Come proposti danno un'impressione di falsa sicurezza. I clienti potrebbero ritenere che, visto che le prostitute fanno regolarmente controlli medici, il mondo della prostituzione sia pulito, libero da problemi di tipo sanitario. Già oggi una delle richieste ricorrenti dei clienti è quella di prestazioni sessuali senza preservativo, per le quali i clienti sono disposti a pagare di più. La formulazione della nuova Legge non migliorerà di certo la situazione. Questo è estremamente problematico per diversi motivi:

- tempo di latenza delle malattie: non necessariamente chi risulta sano al controllo lo è effettivamente;
- una persona che risulta sana al controllo, potrebbe avere un contatto a rischio nelle ore seguenti.

Non è peraltro possibile vincolare l'autorizzazione ad esercitare all'esito dei controlli medici. Questo per una questione di privacy, ma anche perché le malattie più gravi (ad esempio HIV) se curate in maniera idonea e accompagnate da un comportamento corretto non sono contagiose. Un divieto di praticare sarebbe quindi ingiustificato.

Chi frequenta l'ambiente della prostituzione lo deve fare a proprio rischio e pericolo. Il controllo sanitario non deve essere inteso come una garanzia di Stato della qualità delle prostitute.

D'altra parte è però anche innegabile che chi lavora nell'ambito della prostituzione non ha che da guadagnare sottoponendosi a controlli sanitari regolari.

→ **La sottocommissione ritiene che ai regolari controlli sanitari, come previsti dall'attuale Legge (sembra che nel Regolamento si parli di un controllo ogni 3 mesi), sia da preferire un semplice colloquio con un medico al momento del rilascio dell'autorizzazione. In questo modo chi opera sarà informato dei pericoli che corre, e dei modi per ovviarli. Quali controlli medici eseguire e con quale ritmo dovrebbe rimanere una decisione tra medico e paziente, che non deve essere regolata dallo Stato.**

5. Prevenzione

La legge demanda alle associazioni di prevenzione dei compiti legati alla difesa della salute pubblica. Il problema è che le associazioni di prevenzione non hanno i mezzi adeguati per occuparsi di tutto ciò. Oggi ricevono annualmente 50'000.- dal fondo lotterie. Se si ampliano i loro compiti, e li si delegano loro per Legge, è chiaro che bisogna dotarle anche dei mezzi necessari per poterlo fare.

→ **La sottocommissione ritiene che, alla luce dei nuovi compiti che spetterebbero loro per Legge, i mezzi a disposizione delle associazioni di prevenzione debbano essere aumentati.**

→ La sottocommissione vedrebbe di buon occhio un “pacchetto di prevenzione” nell’ambito dell’iter autorizzativo. Ad esempio sulla scorta di quanto avviene nel Canton Berna: chi si annuncia deve sottoporsi ad un colloquio con operatori sociali, volto ad indagare la possibilità che si tratti di una persona vittima di tratta o sfruttamento. Nel colloquio le persone vengono anche informate delle possibilità di aiuto cui potrebbero fare capo.

→ La sottocommissione ritiene che la protezione delle vittime, in particolare la tratta di esseri umani, debba essere meglio considerata nella nLprost. Gli aspetti penali sono già regolati nel CP, quello che manca è una rete di protezione per le vittime di tratta. Questa aggiunta potrebbe forse trovare spazio nella Legge di applicazione a complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV).

6. LEAR

Problema della disparità di trattamento per quanto riguarda gli orari di chiusura, che pone il serio rischio di una concorrenza falsata. La LEAR prevede inoltre che gli esercizi pubblici siano gestiti come attività principale, non come attività accessoria, come invece previsto nella nLprost.

→ La sottocommissione ritiene che la disparità di trattamento tra esercizi pubblici e locale erotico non sia accettabile e vada risolta. Se si vuole assoggettare alla LEAR, è giusto che i vincoli e gli obblighi siano i medesimi degli esercizi pubblici “normali”.

7. Altri aspetti problematici

- La compatibilità della nLprost con la LMI, secondo il parere di Michele Albertini, è data. Resta però il problema che nel messaggio non se ne accenna minimamente: sembra quasi che la possibile problematica sia ignorata dal Dipartimento;
- Problema di eventuali espropriazioni materiali in caso di applicazione delle misure di pianificazione: non è trattato nel Messaggio governativo;
- Insegne: la LEAR prevede l’obbligo delle insegne (Art. 33). La questione non è regolata nella Lprost;
- Art. 26 sull’intermediazione: forte rischio di creare malintesi, nessuna utilità. Va stralciato o riformulato per evitare spiacevoli conseguenze;
- Problema dei minorenni: nei locali erotici non possono entrare, nei locali pubblici sì. Se non si fa una chiara distinzione, quale limite vale?
- Sicurezza nei locali: visto il legame con il mondo criminale, ci si chiede se non sia opportuna una maggiore regolamentazione degli aspetti legati alla sicurezza, per esempio l’obbligo di videosorveglianza;
- Le norme pianificatorie (distanze da edifici pubblici e altro) in alcuni Comuni potrebbero rivelarsi di difficile attuazione;

Un altro problema legato alla prostituzione, ma in realtà non oggetto della Lprost, è quello della modalità per l’ottenimento dei permessi, che dovrebbe essere più rigoroso: con il permesso G di frontaliero, assegnato anche a chi viene da Paesi dell’UE dove è facile intuire che il rientro settimanale non è possibile.

ALLEGATO C

numero			Bellinzona
4583	fr	1	18 ottobre 2017
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Commissione della legislazione
del Gran Consiglio
milko.delbove@ti.ch

Revisione totale della legge sull'esercizio della prostituzione (messaggio governativo del 16 gennaio 2013 n. 6734 e messaggio aggiuntivo del 4 novembre 2015 n. 6734A)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

in relazione alla lettera del 4 ottobre scorso con la quale si chiedeva un aggiornamento circa eventuali novità riguardo all'imposizione fiscale delle persone esercitanti la prostituzione, il Consiglio di Stato ha elaborato una possibile soluzione, illustrata in dettaglio nella nota allegata.

La Divisione delle contribuzioni è a disposizione della Commissione della legislazione qualora necessitasse di assistenza riguardo alle modifiche di legge proposte nella nota.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, i sensi della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Armando Coduri

Allegata:

Nota del 16 ottobre 2017

Copia per conoscenza a:

- Servizi del Gran Consiglio (sgc@ti.ch)
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Divisione delle contribuzioni (dfe-dc@ti.ch)
- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch)

Divisione delle contribuzioni

Nota interna

Da	Divisione delle contribuzioni (DdC) Dipartimento delle finanze e dell'economia
A	Servizi del Gran Consiglio Commissione della legislazione
C.p.c.	@DFE-Dir
Data	16.10.2017
Oggetto	Revisione totale della Legge sull'esercizio della prostituzione del 25.06.2001; Messaggio n. 6734 del 16.01.2013 e n. 6734A del 04.11.2015: soluzione dal profilo del pagamento delle imposte dirette

1. Premessa

Il Consiglio di Stato, per il tramite del Direttore del DFE, ha dato mandato alla Divisione delle contribuzioni (in seguito DdC) di valutare possibili soluzioni atte a trovare una via percorribile che permetta di regolarizzare la situazione fiscale delle persone che esercitano la prostituzione, nel rispetto dei vincoli posti dal Codice penale svizzero (CP; RS 311.0), in modo particolare dall'art. 195 CP ("*Sfruttamento di atti sessuali. Promovimento della prostituzione*").

Senza entrare nei singoli dettagli delle tematiche affrontate nella discussione del **28.09.2017** con il Ministero pubblico e alcuni rappresentanti della Polizia cantonale, Sezione Teseu, è emerso in sintesi quanto segue:

- Le persone che esercitano la prostituzione devono essere trattate in ogni caso quali lavoratrici indipendenti;
- Secondo i dati della Polizia, circa l'80% delle persone che esercitano la prostituzione in Canton Ticino beneficiano, ad oggi, della cosiddetta "procedura di notifica (90 giorni)";
- L'esercizio della prostituzione avviene inoltre, nella quasi totalità dei casi, all'interno dei cosiddetti "locali erotici" (per il momento l'esercizio della prostituzione negli appartamenti è ancora un fenomeno isolato).

Il Ministero pubblico si è detto disposto a tollerare un coinvolgimento del gestore del "locale erotico" unicamente per scopi meramente finalizzati all'esazione/riscossione oppure alla

garanzia del pagamento delle imposte dovute dalle persone che esercitano la prostituzione, che altrimenti verrebbero *messe in pericolo* e, considerate le particolarità del settore e l'elevata mobilità delle contribuenti, rimarrebbero come finora insolute.

Si esclude categoricamente la possibilità di subordinare dette persone ad un vero e proprio *rapporto di dipendenza classico*, come avviene per contro in alcuni altri Cantoni, su base contrattuale e con strutture organizzate in modo differente, che permetterebbe, di fatto, l'applicazione delle procedure di accertamento e incasso proprie del sistema di imposizione alla fonte, senza necessariamente dover ricorrere a nuove disposizioni di legge, ma semplicemente applicando le disposizioni già contenute nella Legge tributaria (LT-TI) e nella Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD).

La norma è applicabile anche per la prostituzione negli appartamenti così come previsto dall'art. 10 della Nuova Legge sull'esercizio della prostituzione. In tali situazioni sarà la stessa prostituta che dovrà versare le imposte al primo giorno del mese, utilizzando i bollettini forniti dalla Polizia cantonale.

2. Proposte di modifica di atti normativi (leggi, decreti, regolamenti e direttive interne)

2.1. Modifica del disegno di nuova Legge sull'esercizio della prostituzione

Tenuto conto della necessità di imporre le persone che esercitano la prostituzione, incassando dalle stesse quanto dovuto, considerati tuttavia i *margini di manovra molto ridotti*, imposti dall'interpretazione data dal Ministero pubblico alle norme dell'art. 195 CP, si propongono le seguenti modifiche di legge:

Art. 15

- Doveri del gerente
- ¹ Il gerente del locale erotico assicura l'esercizio del locale conforme alla legge. In particolare:
 - a – h) [omissis]
 - i) ha l'obbligo di trattenere giornalmente l'imposta dovuta dalle persone che esercitano la prostituzione, conformemente al Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche;
 - j) ha l'obbligo di versare entro il 1. di ogni mese le imposte trattenute ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 lett. i) all'autorità fiscale competente.
 - ² Il gerente è tenuto a segnalare senza indugio alle competenti autorità situazioni che potrebbero originare inchieste penali.



³ In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il gerente deve essere immediatamente sostituito da un supplente in grado di assumersi i compiti demandati dalla presente legge e dal regolamento di applicazione. Tale persona deve essere celermente notificata al Dipartimento ed essere in possesso dei requisiti dell'art. 14.

Art. 22

Collaborazione
e
assistenza

¹Le autorità competenti per l'applicazione della presente legge si assistono vicendevolmente scambiandosi tempestivamente le informazioni e le decisioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per assicurare un'applicazione coerente ed efficace della presente legge.

²Le altre autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata delle autorità competenti, quelle informazioni che nel caso concreto possono essere utili per l'applicazione della presente legge.

³Esse segnalano inoltre di propria iniziativa alle autorità competenti tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento o ad una revoca ai sensi dell'art. 26 della presente legge.

⁴Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano alle autorità competenti, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti inconciliabili con l'attività autorizzata.

Art. 26

Revoca

Le autorizzazioni di cui agli art. 8 e 11 sono revocate:

- a) se sono state rilasciate sulla base di indicazioni inveritiere;
- b) in caso di grave o ripetuta violazione della legge o del regolamento;
- c) in caso di mancato pagamento degli oneri sociali e delle imposte;
- d) in caso di mancata trattenuta dell'imposta dovuta dalle persone che esercitano la prostituzione ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 lett. i);
- e) in caso di mancato versamento, entro il 1. di ogni mese, dell'imposta trattenuta all'autorità fiscale ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 lett. j).

Queste modifiche della Legge cantonale sull'esercizio della prostituzione permetteranno di avere delle basi legali formali alle quali far riferimento per imporre ai gestori degli obblighi di trattenuta e riversamento delle imposte dovute dalle persone che esercitano la prostituzione che altrimenti, sulla base delle attuali disposizioni e delle particolarità del settore, non verrebbero incassate.



2.2. Introduzione di una base legale in un decreto esecutivo del Consiglio di Stato

A nostro giudizio, allo scopo di *rafforzare maggiormente* le basi legali inserite nella Legge sull'esercizio della prostituzione, quanto agli obblighi del gestore del locale erotico, senza tuttavia modificare le basi legali contenute nella LT-TI, si rende necessaria anche l'introduzione di una norma speciale nel decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente l'imposizione delle persone fisiche (RL 10.2.2.1.3.), attraverso l'inserimento di un nuovo articolo 13, vale a dire:

Art. 13 (nuovo)

Persone che esercitano la prostituzione

¹ Le persone che esercitano la prostituzione ai sensi della LProst devono versare un'imposta forfettaria di fr. 25.- al giorno direttamente al gestore del locale erotico. Se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili, l'imposta diventa definitiva.

² Il gestore del locale erotico ha l'obbligo di trattenere e versare detti importi all'autorità fiscale, conformemente a quanto previsto dalla Legge sulla prostituzione (LProst) e dalle Direttive emanate dalla Divisione delle contribuzioni.

Questa base legale, nel Decreto esecutivo, permetterà di creare un legame tra le disposizioni del diritto fiscale e le nuove disposizioni inserite nel disegno di legge sulla revisione totale della Legge sull'esercizio della prostituzione. La stessa servirà inoltre a legittimare la Divisione delle contribuzioni a procedere in tal senso.

2.3. Direttiva interna della DdC

Gli aspetti organizzativi e le regolamentazioni di dettaglio verranno poi definiti in una direttiva interna della Divisione delle contribuzioni.

3. Considerazioni finali

Le modifiche delle basi legali sopra proposte *non* sono attualmente contenute né nel **Messaggio n. 6734** del 16.01.2013 sulla Revisione totale della Legge sull'esercizio della prostituzione del 25.06.2001, né nel **Messaggio aggiuntivo n. 6734A** del 04.11.2015 sempre sulla Revisione totale della Legge sull'esercizio della prostituzione del 25.06.2001.



Non essendo inoltre in possesso della versione definitiva del Messaggio sulla revisione totale della legge sull'esercizio della prostituzione e di eventuali ulteriori modifiche apportate in sede commissionale, rimaniamo a completa disposizione dei Servizi del Gran Consiglio, o della commissione parlamentare stessa, allo scopo di verificare e coordinare l'inserimento corretto delle norme qui proposte ed apportare eventuali adattamenti o correzioni, che dovessero risultare necessari, in funzione dei cambiamenti nel frattempo apportati ai messaggi in parola.



ALLEGATO D

Revisione totale della Legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001

Lotta alla TRATTA DEGLI ESSERI UMANI

Come sottolineato dallo studio *Traite des personnes en Suisse: quelles réalités, quelle protection pour les victimes?* dell'Università di Neuchâtel, il Cantone ha un ruolo importante ed essenziale nello sviluppo di un insieme coerente di misure per la protezione delle vittime di tratta basata su diversi pilastri: lotta alla criminalità, protezione delle vittime, garanzia dei diritti sociali, sanitari e giuridici alle vittime migranti.

Il nostro Cantone ha riscontrato negli scorsi anni nella realtà della prostituzione fenomeni collegati alla tratta di esseri umani. Proprio per questa ragione nell'ambito della revisione della Legge sulla prostituzione si ritiene importante specificare l'impegno del Cantone nella lotta contro lo sfruttamento e la tratta di esseri umani.

Proposta NUOVO ARTICOLO nel capitolo quarto

Art. 21 (Nuovo)

¹Il Cantone mette in atto tutte le misure necessarie per combattere la tratta degli esseri umani attraverso l'impostazione di un dispositivo che preveda:

- a) l'identificazione delle potenziali vittime e delle situazioni a rischio;
- b) la presa in carico delle vittime (consulenza psico-sociale e giuridica);
- c) la concessione di un periodo di riflessione di 30 giorni alle vittime ai fini della denuncia;
- d) la concessione di un permesso di soggiorno per la durata del processo e il riconoscimento di uno statuto legale duraturo nel tempo al fine di garantire alle vittime adeguata protezione;
- e) l'identificazione di un luogo protetto per il soggiorno delle vittime;
- f) il finanziamento del soggiorno delle vittime a corto e medio termine;
- g) la collaborazione tra le autorità giudiziarie e gli enti d'aiuto.

²I membri delle autorità di polizia, di giustizia e dell'ufficio immigrazioni ricevono una formazione o formazione continua sul tema della tratta di esseri umani. All'interno di questi uffici vengono designati delle collaboratrici e collaboratori specializzati atti a trattare i casi di tratta.

³Il Cantone designa un servizio di aiuto alle vittime di tratta e sostiene finanziariamente l'attività del servizio.

Pelin Kandemir Bordoli
Lugano, aprile 2013